

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 luglio 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2017, n. 10.

**Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2018.** (18R00094)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2017, n. 11.

**Legge regionale di stabilità 2018.** (18R00095) Pag. 2

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2017, n. 12.

**Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino -Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020.** (18R00096)..... Pag. 3

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2017, n. 22.

**Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2018.** (18R00040)..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
15 dicembre 2017, n. 45.

**Regolamento relativo all'articolazione, alla denominazione e alle competenze della Direzione Istruzione e Formazione tedesca.** (18R00056).. Pag. 13


REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
18 dicembre 2017, n. 0282/Pres.

**Regolamento di modifica al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198.** (18R00093)..... Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
18 dicembre 2017, n. 0283/Pres.

**Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).** (18R00098)..... Pag. 22



## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

18 dicembre 2017, n. **0284/Pres.**

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale delle riserve di caccia e per le iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle riserve di caccia, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettera f), e 39, comma 1, lettera a-bis), della legge regionale 6/2008. (18R00099).**.....

Pag. 27

## REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2017, n. **76/R.**

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 «Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo»).** (18R00106).....

Pag. 31

## RETTIFICHE

## AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 13 dicembre 2017, n. 72, della Regione Toscana, recante «Disposizioni relative ai destinatari delle agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017». (Pubblicata nel B.U. del 18.12.2017, n. 54, Parte Prima). Avviso tecnico di errore materiale. (18R00051) .....


Pag. .44

Avviso di rettifica alla legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78, della Regione Toscana, recante «Legge di stabilità per l'anno 2018». (Pubblicata nel B.U. n. 56 del 27.12.2017, Parte Prima). Avviso tecnico di errore materiale. (18R00052) .

Pag. .45

Avviso di rettifica alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81, della Regione Toscana, recante «Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità». (Pubblicata nel B.U. n. 57 del 29.12.2017, Parte Prima). Avviso tecnico di errore materiale. (18R00053).....

Pag. .46



## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2017, n. 10.

**Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2018.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 18 dicembre 2017)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME  
IN MATERIA DI COOPERAZIONE

#### Art. 1.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 e successive modificazioni*

1. All'art. 3 della legge regionale n. 24 del 1988 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 le parole «con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati,» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Esse operano attraverso le seguenti attività d'impresa, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

a) la gestione di servizi sociali, socio-sanitari, sanitari, educativi e culturali di interesse sociale con finalità educative;

b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.»;

c) il comma 3 è abrogato.

#### Art. 2.

*Modifiche all'art. 42 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 42 della legge regionale n. 5 del 2008 e successive modificazioni sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La revisione legale dei conti degli enti cooperativi che aderiscono a una associazione di rappresentanza e che rientrano nella categoria degli enti di interesse pubblico di cui all'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni è disciplinata dal

regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della commissione. In attuazione della facoltà prevista dall'art. 2, paragrafo 3, del regolamento n. 537/2014, per la revisione legale dei conti dei suddetti enti cooperativi non trovano applicazione l'art. 4, paragrafi 2 e 3, l'art. 16 e l'art. 17, paragrafi da 1 a 6 e paragrafo 8.

2-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 2-bis:

a) il divieto di prestare servizi diversi dalla revisione legale di cui all'art. 5 del regolamento (UE) n. 537/2014 si applica al revisore legale assegnato dall'associazione di rappresentanza a ciascun incarico, al personale dell'associazione di rappresentanza deputato allo svolgimento della revisione legale, nonché a qualunque altro soggetto che nell'ambito dell'associazione di rappresentanza sia in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale;

b) l'obbligo di rotazione di cui all'art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 537/2014 si applica al revisore legale assegnato dall'associazione di rappresentanza a ciascun incarico;

c) la conferma dell'indipendenza di cui all'art. 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 537/2014 viene resa dal revisore legale assegnato dall'associazione di rappresentanza a ciascun incarico e ricomprende analogo conferma da parte dei soggetti che nell'ambito dell'associazione di rappresentanza siano in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale.».

#### Capo II

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2009, N. 2 RECANTE «NUOVE NORME RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE» E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

#### Art. 3.

*Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni*

1. Alla legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, dell'art. 6, alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, la cui pubblicazione sia prevista dalla normativa vigente»;

b) nel comma 1, dell'art. 7, l'alinea è sostituito dal seguente:

«1. Nella Sezione concorsi sono pubblicati gli atti seguenti, la cui pubblicazione sia prevista dalla normativa vigente:»;

c) nel comma 1, dell'art. 7, nella lettera a) le parole «la cui pubblicazione sia prevista dalla normativa vigente» sono soppresse.



*Capo III*

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ PUBBLICHE

## Art. 4.

*Obblighi per le società e gli altri organismi in controllo pubblico regionale*

1. La Giunta regionale emana specifiche direttive nei confronti delle società e degli altri organismi a controllo pubblico della regione o prevede specifiche disposizioni nell'ambito degli accordi di programma o degli altri atti che regolano i rapporti tra la regione e questi enti, sia per il conseguimento degli obiettivi generali che per la razionalizzazione e qualificazione delle spese, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e celerità.

## Art. 5.

*Reclutamento del personale delle società in controllo pubblico regionale e degli enti a ordinamento regionale*

1. Le società a controllo pubblico della regione e degli enti a ordinamento regionale stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e celerità, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione.

2. I provvedimenti di cui al comma 1, sono pubblicati sul sito istituzionale della società.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti di cui al comma 1 sono nulli.

*Capo IV*

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

## Art. 6.

*Referendum consultivo sulla denominazione del nuovo comune*

1. Ferma restando la validità della consultazione referendaria per quanto riguarda la scelta della fusione e il capoluogo del comune, in caso di fondate problematiche sul nome del nuovo comune, accertate dalla competente Commissione legislativa o dal consiglio regionale, che non consentano l'approvazione del disegno di legge istitutivo del comune stesso entro un anno dalla presentazione, la Giunta regionale, su richiesta della competente Commissione legislativa, indice un nuovo referendum limitato alla sola denominazione. La nuova denominazione è proposta dai consigli comunali entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Ove siano proposte più denominazioni, queste sono sottoposte a referendum. Sulla proposta stessa è acquisito il parere della Giunta provinciale. Per l'effettuazione del referendum si applica la legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli 31-bis e 32. Spetta al consiglio regionale adottare le conseguenti determinazioni tenuto conto anche dell'esito della consultazione.

## Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Bolzano, 18 dicembre 2017

*Il Presidente della regione:* KOMPATSCHER

**18R00094**

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2017, n. 11.

**Legge regionale di stabilità 2018.**

*(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 18 dicembre 2017).*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifica della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 «Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)»*


1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per gli esercizi 2018-2022 una quota della somma assegnata alla Fondazione, iscritta annualmente in apposito capitolo del bilancio di cui al comma 1, è destinata al fondo di dotazione della Fondazione.»

## Art. 2.

*Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni concernente «Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni»*

1. All'articolo 15 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le aziende della provincia di Trento che operano ad un'altitudine superiore ai 900 m s.l.m., secondo quanto definito in base all'articolo 14, comma 2,



l'ammontare del contributo è determinato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione fino al 70 per cento.».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle domande relative ai versamenti effettuati per gli anni successivi al 2016.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura negli stanziamenti nella missione/programma 18/01 nell'ambito del «Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano».

#### Art. 3.

*Modifica alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni «Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione»*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni è inserito il seguente:

«3-bis. Per gli atti dai quali derivano o possono derivare spese concernenti il trattamento economico complessivo attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi, la sottoscrizione dell'atto da parte del dirigente competente in materia costituisce riscontro delle verifiche di cui al comma 3.».

#### Art. 4.

##### *Indennità di posizione*

1. A far data dal 1° gennaio 2018 la retribuzione di posizione e l'indennità di direzione previste dai rispettivi contratti collettivi del personale regionale sono trasformate in indennità di posizione, composta da una parte fissa ed una parte variabile. L'ammontare dell'indennità di posizione, di cui la parte fissa è pari al 40 per cento del valore complessivo dell'indennità stessa, è determinato dalla contrattazione collettiva. Dopo almeno sei anni di incarico di preposizione alle strutture organizzative o loro articolazioni, la sola parte fissa dell'indennità di posizione si trasforma, alla cessazione dell'incarico, in assegno personale pensionabile in base al sistema retributivo.

2. In ogni caso il trattamento economico complessivo di un dirigente non può superare il limite massimo retributivo annuo di 240.000,00 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

3. Sono fatti salvi gli effetti giuridici già prodotti e gli effetti economici già maturati, sino al 1° gennaio 2018, a seguito dei meccanismi di trasformazione graduale della retribuzione di posizione e dell'indennità di direzione in assegno personale pensionabile, in applicazione dei contratti collettivi. L'assegno personale pensionabile già maturato ai sensi del presente comma non è cumulabile con l'indennità di posizione di cui al comma 1.

#### Art. 5.

##### *Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria*

1. Per il triennio 2018-2020 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità previste dalla tabella B.

#### Art. 6.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 18 dicembre 2017

*Il Presidente della regione:* KOMPATSCHER

(*Omissis*).

**18R00095**

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2017, n. 12.

**Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 18 dicembre 2017)*

#### L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME DEI BILANCI E RENDICONTI

Ai sensi dell'art. 84, nono comma, dello Statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).



HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Bilancio di previsione 2018-2020 -  
stato di previsione dell'entrata*

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol per gli esercizi 2018-2020, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in € 502.342.084,10 e in termini di cassa in € 516.646.084,10;

b) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in € 331.679.761,10;

c) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in € 326.623.120,12.

Art. 2.

*Bilancio di previsione 2018-2020 -  
stato di previsione della spesa*

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol per gli esercizi 2018-2020, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in € 502.342.084,10 e in termini di cassa in € 516.646.084,10;

b) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in € 331.679.761,10;

c) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in € 326.623.120,12.

Art. 3.

*Allegati al bilancio di previsione 2018-2020*

1. Sono approvati gli allegati al bilancio secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 2018.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 18 dicembre 2017

Il Presidente della regione: Kompatscher

(*Omissis*).

18R00096

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2017, n. 22.

**Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2018.**

(*Pubblicata nel Supplemento n. 5 nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 27 dicembre 2017*).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata».*

1. Il comma 1-*bis* dell'art. 22-*bis* della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«1-*bis*. Nei limiti della disponibilità delle case albergo, alcuni miniappartamenti possono essere messi anche a disposizione di enti senza scopo di lucro che operano nell'ambito socio sanitario per le esigenze di persone che devono assistere pazienti per l'intera degenza ospedaliera, nonché dei pazienti stessi, limitatamente alla durata del ciclo di cura. I criteri per l'assegnazione di detti miniappartamenti sono stabiliti dalla Giunta provinciale.»

2. Dopo il comma 1-*ter* dell'art. 78-*ter* della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-*quater*. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono stimate per l'anno 2018 in 5.000.000,00 di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il bilancio provinciale.»

3. Nel comma 2 dell'art. 78-*ter* della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle parole: «, 2017 e 2018».



4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5.000.000,00 di euro per l'anno 2018, si provvede con la legge di stabilità.

#### Art. 2.

##### *Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, «Ordinamento del personale della Provincia»*

1. Nella lettera *h*) del comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, sono soppresse le parole: «, fatto salvo quanto disposto al comma 4, fino e non oltre la data del 31 dicembre 2018 gli incarichi del personale a tempo determinato possono essere eccezionalmente prorogati oltre il periodo di 36 mesi, qualora ciò fosse necessario per garantire la prosecuzione dei servizi istituzionali».

2. L'art. 44-*bis* della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 44-*bis* (Determinazione della dotazione organica complessiva della Provincia) - 1. Ai sensi dell'art. 8 la dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia, tenuto conto dei provvedimenti di riduzione dei posti e della creazione di nuovi posti mediante disposizioni di legge, è nuovamente definita al 1° gennaio 2018 nella misura di 18.534 posti e al 1° settembre 2018 nella misura di 18.579 posti, comprensiva della dotazione del personale provinciale e delle scuole a carattere statale.

2. Restano fermi, in aggiunta al comma 1, il già istituito apposito contingente di posti per persone con disabilità di cui all'art. 11; il contingente per il personale divenuto inidoneo di cui all'art. 8, comma 6, da determinarsi dalla Giunta provinciale; il contingente per i centri linguistici nella misura di 30 unità a tempo pieno ed il contingente di posti a esaurimento per la formazione professionale in lingua italiana nella misura di 16 unità a tempo pieno.

3. Il contingente di posti di cui al comma 1 contiene dal 1° gennaio 2018 anche quattro nuovi posti amministrativi e dal 1° settembre 2018 40 nuovi posti per il profilo professionale «collaboratori e collaboratrici per l'integrazione», nonché 5 posti per la prevista quota di persone con disabilità e per lo svolgimento di compiti amministrativi relativi alla creazione di nuovi posti.

4. La riduzione di posti in organico di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, è da considerarsi conclusa per il personale amministrativo attraverso la nuova definizione della dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia di cui al presente articolo; la riduzione dei posti per il personale docente ed equiparato di cui all'art. 11 della legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1, è prorogata, invece, al 31 dicembre 2020.»

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.045.000,00 euro per il 2018 ed in 2.695.000,00 euro per gli anni 2019 e 2020, si provvede con la legge di stabilità.»

#### Art. 3.

##### *Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, «Disciplina del procedimento amministrativo»*

1. Nel comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: «di esclusiva competenza provinciale» sono soppresse.

2. Nel testo tedesco del comma 2 dell'art. 26 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, la parola: «welches» è sostituita dalla parola: «welche».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 28-*bis* della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. Le deliberazioni della Giunta provinciale e i decreti del Presidente e dei componenti della Giunta provinciale nonché i decreti dei direttori delle strutture organizzative provinciali sono pubblicati in un'apposita sezione del sito istituzionale a questi dedicato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.»

#### Art. 4.

##### *Costituzione di società*

1. La Giunta provinciale è autorizzata a costituire con altri enti pubblici territoriali, ad esito della valutazione dei rispettivi immobili, una società per l'acquisizione e la gestione di compendi immobiliari destinati ad attrezzature collettive di interesse generale nel comune di Merano, anche mediante conferimenti o fusioni di rami aziendali di società controllate dagli enti medesimi.

2. Al fine di realizzare un progetto di interesse generale che rinforzi l'immagine dell'area sovraregionale del Passo dello Stelvio, oltre che lo sviluppo socio economico e la valorizzazione delle regioni limitrofe del Passo dello Stelvio grazie ad una migliore collaborazione tra i territori interessati, la Giunta provinciale è autorizzata a costituire una società di interesse generale a capitale interamente pubblico e partecipata a titolo paritario dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Lombardia o da un suo ente delegato, denominata «Passo Stelvio S.r.l.»

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 800.000,00 euro per il 2018 si provvede con la legge di stabilità.

#### Art. 5.


##### *Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, «Disposizioni sugli appalti pubblici»*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

«5. Le disposizioni organizzative contenute nella presente legge si applicano ai soggetti di cui al presente articolo anche quando svolgono attività rientranti nell'ambito dei settori speciali e delle concessioni.»

2. Il comma 7 dell'art. 5 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. Ferme restando le competenze dell'ANAC, l'Agenzia effettua annualmente controlli a campione, con modalità definite dalla Giunta provinciale, su almeno il 20 per cento delle stazioni appaltanti, anche in funzione di audit.»



3. Il comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice, compresi tutte le opzioni e gli eventuali rinnovi dei contratti, come esplicitamente stabilito nei documenti di gara. Tale valutazione avviene sulla base degli elenchi dei prezzi di riferimento attuali, approvati dalla Giunta provinciale. Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.»

4. Nel comma 2 dell'art. 25 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: «(numeri 1) e 2)» sono sostituite dalle parole: «(numeri 2) e 3)».

5. Nei commi 3 e 4 dell'art. 34 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, la parola: «dieci» è sostituita dalla parola: «cinque».

6. Nel testo italiano del comma 4 dell'art. 34 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, dopo la parola: «responsabile» sono inserite le parole: «unico/unica».

7. Il comma 3 dell'art. 35 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO<sup>2</sup>.»

8. Il comma 1 dell'art. 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. I comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti acquistano beni, servizi e lavori autonomamente. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti acquistano autonomamente beni e servizi di valore inferiore a 500.000 euro, e per i servizi di cui al capo X, di valore inferiore a 750.000 euro, nonché lavori di valore inferiore a due milioni di euro e concessioni di servizi inferiori alla soglia UE, utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto.»

9. Alla fine del comma 4 dell'art. 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente periodo: «Per "valore" di cui ai commi precedenti si intende l'importo a base d'asta.»

#### Art. 6.

##### *Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, «Nuovo ordinamento del commercio»*

1. Nel comma 16 dell'art. 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, le parole: «, e sono recepite con deliberazione della Giunta provinciale» sono soppresse.

2. Il comma 17 dell'art. 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«17. Al finanziamento delle spese derivanti dall'espletamento delle funzioni di cui al comma 16 si provvede con la delibera di assegnazione di cui all'art. 24-bis.»

#### Art. 7.

##### *Modifica della legge provinciale 18 ottobre 2005, n. 9, «Disciplina del settore fieristico»*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge provinciale 18 ottobre 2005, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«5. Al finanziamento delle spese derivanti dall'espletamento delle funzioni di cui al comma 4 si provvede con la delibera di assegnazione di cui all'art. 24-bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche.»

#### Art. 8.

##### *Modifiche alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, «Legge urbanistica provinciale»*

1. Dopo il comma 10 dell'art. 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 11, 12, 13 e 14:

«11. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, all'individuazione e alla previsione nel piano urbanistico delle aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio da inserire nelle zone produttive provvede la Giunta provinciale, di concerto con il Consiglio dei comuni e previo parere dei comuni circostanti, con il procedimento di cui all'art. 12. A tal fine sono necessari, oltre agli allegati alla modifica urbanistica di cui all'art. 17, i seguenti allegati:

a) relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità della proposta con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con i criteri di cui al comma 12; la stessa relazione deve contenere una descrizione dello stato di fatto e di progetto congruente con gli elaborati grafici presentati;

b) planimetrie dello stato di fatto in scala 1:100 dei vari piani, con l'esatta indicazione delle destinazioni d'uso in atto e di quelle programmate, riportanti le superfici espresse in metri quadrati con i relativi calcoli analitici e l'eventuale indicazione grafica della superficie di vendita, della superficie commerciale e della superficie lorda di pavimentazione, firmate da un professionista abilitato e dal richiedente;

c) specifica relazione sulle modalità previste per il carico e lo scarico delle merci (orari, giornate, vettori, zona adibita al carico e scarico delle merci);

d) valutazione dell'impatto occupazionale netto;


e) studio dell'impatto sulla rete commerciale esistente e sul contesto sociale;

f) studio dell'impatto territoriale ambientale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale;

g) descrizione delle caratteristiche progettuali;

h) indicazione di tutte le informazioni necessarie in merito all'ubicazione dell'area interessata dall'intervento;

i) indicazione degli eventuali vincoli gravanti sull'area interessata dal progetto e delle eventuali mitigazioni proposte;



j) descrizione analitica del sistema viario, dei trasporti e di accesso riguardante l'area interessata dal progetto, con indicazione delle eventuali ipotesi progettuali per le necessarie sistemazioni migliorative;

k) specifica relazione sulla dotazione degli standard (occorre produrre la planimetria asseverata dei parcheggi in scala 1:100 firmata da un professionista abilitato, con dichiarata la superficie di vendita, la superficie lorda di pavimentazione e l'area destinata ai parcheggi);

l) valutazione delle ricadute sul tessuto commerciale tradizionale;

m) autocertificazione sulla disponibilità dei locali con allegata documentazione comprovante quanto dichiarato.

12. La previsione di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio ai sensi del comma 11 è ammessa solo quando non esistano aree disponibili e di adeguate dimensioni all'interno del centro storico, delle zone residenziali e delle zone di riqualificazione urbanistica del Comune o dei Comuni interessati dagli impatti di cui al comma 11. In tal caso le varianti al piano urbanistico, che individuano le aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio all'interno delle zone produttive, devono obbligatoriamente preferire: in primo luogo, le aree di recupero o riqualificazione urbanistica, per la presenza di strutture dismesse o degradate; in secondo luogo, le aree in cui siano presenti altre attività commerciali. La Giunta provinciale, prima di esaminare le zone produttive, può proporre al Comune o ai Comuni interessati dagli impatti di cui al comma 11 l'individuazione di zone di riqualificazione urbanistica con l'eccezione delle zone già aventi destinazione produttiva. In tal caso il procedimento di cui all'art. 12 si sospende per 120 giorni, entro i quali deve intervenire la delibera di adozione o di rigetto da parte della Giunta comunale.

13. La previsione delle aree nel piano urbanistico di cui al comma 11 è assoggettata alla preventiva valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell'art. 6 e seguenti della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17.

14. Nell'ambito del procedimento di cui all'art. 12, la Giunta provinciale verifica in particolare se l'eventuale individuazione garantisca la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dei beni culturali, il governo del territorio e il mantenimento e la ricostruzione del tessuto commerciale tradizionale nonché la tutela della vivibilità dei centri storici. In ogni caso deve essere garantito l'approvvigionamento di prossimità alla popolazione locale per il mantenimento di una struttura stabile della popolazione, al fine di prevenire fenomeni di marginalizzazione e spopolamento, anche in relazione alla specificità topografica montana del territorio provinciale e alla sua accessibilità; inoltre deve sussistere un interesse pubblico generale. La Giunta provinciale determina altresì, di intesa con il Consiglio dei comuni, il numero di posti macchina necessari in relazione alla superficie di vendita.»

2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

«c) le attività di commercio al dettaglio ai sensi dell'art. 44.1;».

3. Alla fine del comma 3 dell'art. 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Il piano di attuazione può inoltre limitare o escludere attività nella zona produttiva qualora siano difficilmente compatibili con altre attività oppure pregiudichino lo sviluppo e l'attrattività della zona produttiva.»

4. Dopo l'art. 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente art.:

«Art. 44.1 (*Commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi*). — 1. Nelle zone produttive può essere venduta la merce ivi prodotta e gli accessori ad essa strettamente legati.

2. Nelle zone produttive possono inoltre essere vendute merci ingombranti. Sono considerate merci ingombranti quelle che per dimensioni e caratteristiche, per le difficoltà connesse alla loro movimentazione, nonché a causa di eventuali limitazioni al traffico, non possono essere offerte nelle zone residenziali in misura sufficiente a soddisfare la richiesta e il fabbisogno. Tali merci sono:

- a) veicoli, incluse le macchine edili;
- b) macchinari e prodotti per l'agricoltura;
- c) materiali edili;
- d) macchine utensili;
- e) combustibili;
- f) mobili;
- g) bevande in confezioni formato all'ingrosso.


3. Possono essere altresì venduti in forma non prevalente in termini di superficie di vendita gli accessori alle merci di cui al comma 2. Gli accessori sono determinati dalla Giunta provinciale.

4. Per i fini di cui ai commi 1, 2 e 3 la Giunta provinciale determina ulteriori criteri e, di concerto con il Consiglio dei comuni, il numero di posti macchina necessari in relazione alla superficie di vendita. La Giunta provinciale determina inoltre i criteri per la vendita dei prodotti di fabbrica.

5. Nelle zone produttive è altresì ammesso il commercio al dettaglio nelle cooperative di produzione agricola o nei locali di società controllate dalle stesse, per i prodotti agricoli determinati dalla Giunta provinciale.

6. Per l'esercizio del commercio al dettaglio, anche nella forma del centro commerciale, di merci diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, nelle zone produttive di interesse provinciale e comunale, sono individuate apposite aree nel piano urbanistico comunale secondo la procedura di cui all'art. 19, commi 11, 12, 13 e 14.

7. Se le aree di cui al comma 6 sono state assegnate a prezzi ridotti o se per l'acquisto delle stesse, anche in forma di leasing, sono stati concessi degli aiuti, prima dell'individuazione definitiva nel piano urbanistico deve essere pagata all'ente assegnante la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato al momento dell'indivi-



duazione e il prezzo di cessione pagato all'ente assegnante, ovvero devono essere restituiti all'ente concedente gli aiuti concessi. I rispettivi importi sono rivalutati sulla base delle variazioni dell'indice del costo della vita risultanti dalle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica.

8. Nelle aree destinate al commercio al dettaglio in zone produttive la quota parte del contributo di concessione commisurato al costo di costruzione è pari al dieci per cento del costo di costruzione.

9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano agli esercizi di commercio al dettaglio siti in zona produttiva che vendono merci diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, e che prima del 12 novembre 2014 hanno già iniziato legittimamente la loro attività, salvo che intendano ampliare, trasferire o concentrare le relative attività.»

5. Le attività di commercio al dettaglio in zone per insediamenti produttivi per le quali, prima del 12 novembre 2014, sia stata inoltrata la relativa segnalazione di inizio attività (SCIA) e/o comunicazione ma alle quali alla medesima data non corrispondeva un effettivo esercizio, nonché le attività a cui sia stato dato inizio prima di tale data, ma il cui esercizio non sia totalmente conforme alla segnalazione di inizio attività (SCIA) e/o alla comunicazione inoltrata, sono considerate, a tale data, non in essere e la relativa comunicazione inefficace. Questa, se inoltrata nuovamente, viene esaminata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e successive modifiche. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nel caso in cui l'attività non abbia avuto inizio in forza di provvedimenti amministrativi, anche se oggetto di contenzioso giudiziario, salvo i casi di loro annullamento in base a sentenza passata in giudicato alla data del 12 novembre 2014.

6. I commi 4 e 5 dell'art. 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono abrogati.

7. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita:

«a) l'indirizzo, i riferimenti catastali e la destinazione d'uso della costruzione ai sensi dell'art. 75, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, specificando, nel caso della lettera c), se si tratta di commercio al dettaglio esercitato ai sensi dell'art. 44.1, commi 1, 2, 3 e 5, della stessa legge provinciale;»

#### Art. 9.

##### *Utilizzo di edifici come strutture di accoglienza per richiedenti protezione internazionale*

1. In caso di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia autorizza l'utilizzo, anche mediante trasformazione d'uso, con o senza interventi edilizi, di edifici o di prefabbricati di proprietà provinciale come strutture di accoglienza per richiedenti protezione internazionale nell'ambito del sistema nazionale di accoglienza, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della zona interessata e in deroga alla normativa vigente in materia urbanistica.

2. Nel caso in cui si renda necessaria la trasformazione d'uso senza interventi edilizi, l'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce la concessione edilizia o altro equipollente titolo edilizio.

3. Nel caso in cui si rendano necessari interventi edilizi, accompagnati o meno da trasformazione d'uso, l'autorizzazione di cui al comma 1 accerta altresì l'intervenuta approvazione del progetto e sostituisce la concessione edilizia o altro equipollente titolo edilizio. L'approvazione del progetto prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione o nulla osta e accerta la conformità degli interventi edilizi alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi, igienico-sanitaria, di sicurezza e statica.

4. Dell'intervenuto rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è informato il comune interessato. La struttura organizzativa promotrice dell'autorizzazione inoltra al comune i documenti progettuali degli eventuali interventi edilizi, i contratti di messa a disposizione, locazione o affitto e, nel caso di cui al comma 7, anche l'attestazione di avvenuto accertamento della conformità degli interventi edilizi alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi, igienico-sanitaria, di sicurezza e statica.»


5. L'autorizzazione di cui al comma 1 può avere ad oggetto anche edifici o prefabbricati pubblici o privati messi a disposizione o locati, per una durata massima di quattro anni, alla Provincia autonoma di Bolzano per gli scopi di cui al comma 1, ed è eventualmente rinnovabile. Il contratto di messa a disposizione, locazione o affitto costituisce il titolo per la trasformazione d'uso e per gli interventi edilizi eventualmente necessari disposti con l'autorizzazione di cui al comma 1. Il contratto di messa a disposizione, locazione o affitto regola il contenuto dell'obbligo di ripristino a carico della Provincia autonoma di Bolzano in caso di interventi edilizi. Alla scadenza del contratto si considera automaticamente ripristinata la destinazione d'uso originaria.

6. L'utilizzo di immobili o di prefabbricati pubblici o privati già messi a disposizione, mediante trasformazione d'uso, per l'accoglienza di richiedenti protezione internazionale nell'ambito del sistema nazionale di accoglienza, è autorizzato dal Presidente della Provincia, anche indipendentemente dalla destinazione urbanistica della zona interessata e in deroga alla normativa vigente in materia urbanistica, con efficacia retroattiva.

7. Qualora la messa a disposizione di cui al comma 6 sia stata accompagnata da interventi edilizi, l'autorizzazione retroattiva può essere emessa solo previo accertamento della conformità degli interventi edilizi alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi, igienico-sanitaria, di sicurezza e statica.

8. Gli organi competenti per l'accertamento di conformità di cui al comma 7 sono gli stessi competenti per l'approvazione del progetto di cui al comma 3.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono anche ai Sindaci per l'utilizzo di edifici ed aree nell'ambito dei progetti previsti dal Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).



## Art. 10.

*Modifica della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8, «Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, procedimento amministrativo, ordinamento degli uffici e personale, istruzione, enti locali, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, foreste e caccia, sanità, politiche sociali, edilizia abitativa agevolata, apprendistato, trasporti, artigianato, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, commercio, appalti pubblici e altre disposizioni».*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

«2. In caso di assegnazione ai comuni di contributi da parte dello Stato per l'attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui ai sensi dell'art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, le relative assegnazioni statali vengono in quota parte trattenute dalla Provincia. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di attuazione del presente comma.»

## Art. 11.

*Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, «Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano».*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 44 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«4-bis. Nel caso di debiti e crediti degli enti strumentali della Provincia giunti a scadenza, il rispettivo direttore è autorizzato a compensare pagamenti e riscossioni nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato, ad esclusione della medesima Provincia, nei limiti e con le modalità di cui al comma 4.»

2. Nel comma 1 dell'art. 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: «l'Assessore provinciale alle Finanze» sono sostituite dalle parole: «la Giunta provinciale, con la medesima deliberazione con cui è effettuato annualmente il riaccertamento ordinario dei residui.» e le parole: «, entro un limite massimo fissato nella stessa legge» sono soppresse.

## Art. 12.

*Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, «Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano».*

1. Nel comma 3 dell'art. 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, sono soppresse le parole: «, e comunque per un numero non superiore a cinque per anno, avuto riguardo alla maggiore anzianità di servizio nella carica dirigenziale».

2. Nella lettera b) del comma 5 dell'art. 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, la parola: «otto» è sostituita dalla parola: «quattro».

## Art. 13.

*Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, «Disposizioni in materia di finanza locale»*

1. Dopo l'art. 7-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-ter (Disposizioni in materia di riscossione di entrate). — 1. Le disposizioni di cui all'art. 2 della legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11, si applicano, secondo le modalità e per i fini di cui al medesimo art. 2, anche alle società autonomamente istituite o partecipate dagli enti locali, nonché agli altri soggetti, organismi o strutture comunque denominati disciplinati dall'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige in materia di forme collaborative intercomunali e di disciplina dei servizi pubblici locali.»

2. Dopo l'art. 12 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 12.1 (Pareggio di bilancio). — 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali.

2. I comuni concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assicurando il pareggio di bilancio.

3. La Provincia provvede al coordinamento della finanza pubblica nei confronti dei comuni, definendo i concorsi e gli obblighi degli stessi.

4. Il Comitato per gli accordi finanziari dei comuni e il Presidente della Provincia fissano l'obiettivo complessivo dei comuni e stabiliscono le modalità di monitoraggio e certificazione delle risultanze del pareggio di bilancio, nonché le relative sanzioni.»

## Art. 14.

*Modifiche della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, «Interventi a favore dello sport»*

1. Il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, è così sostituito:


«2) il conferimento di onorificenze o riconoscimenti ad atleti, tecnici e dirigenti sportivi meritevoli; le spese possono comprendere costi per manifestazioni, nonché altri costi per cerimonie.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 12.000,00 euro per l'anno 2018, in 12.000,00 euro per l'anno 2019 e in 12.000,00 euro per l'anno 2020, si provvede con la legge di stabilità.

## Art. 15.

*Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, «Riordinamento del servizio sanitario provinciale»*

1. Nel comma 8 dell'art. 4-sexies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, dopo le parole: «fino all'insediamento di un nuovo medico.» sono inserite le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2017».



2. Dopo l'art. 36 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente articolo:

«Art. 36-bis (Mancata fruizione e fruizione differibile di prestazioni sanitarie). — 1. Al fine di consentire una più efficiente gestione delle liste d'attesa da parte dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, la persona che ha prenotato una prestazione specialistica ambulatoriale presso l'Azienda stessa e che non può o non intende presentarsi nel giorno e nell'ora fissati, è obbligata ad avvisare l'Azienda sanitaria ed eventualmente la struttura sanitaria privata che eroga la prestazione specialistica ambulatoriale per conto del Servizio sanitario provinciale entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 5.

2. Alla persona che non si presenta alla data e all'ora della prestazione prenotata e omette, senza idonea giustificazione, di avvisare ai sensi del comma 1, l'Azienda sanitaria ed eventualmente la struttura sanitaria privata che eroga la prestazione, si applica una sanzione amministrativa pari a euro 35,00; la sanzione si applica in ogni caso, anche a persone esenti per qualsiasi motivo dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia dimostrata la fruizione differibile di una prestazione sanitaria.

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3.

Nell'irrogare e introitare le sanzioni amministrative, l'Azienda sanitaria applica le disposizioni provinciali in materia. I relativi proventi sono attribuiti all'Azienda sanitaria. La sanzione amministrativa non viene irrogata se ricorrono le circostanze stabilite dalla Giunta provinciale, che giustificano la mancata fruizione della prestazione specialistica ambulatoriale prenotata.

5. La Giunta provinciale fissa il termine per l'avviso di cui al comma 1, i criteri per una corretta applicazione del presente articolo, la decorrenza delle misure di cui ai commi 2 e 3, e prevede eventuali esenzioni dalla sanzione amministrativa ivi prevista nonché misure per una più ampia informazione ai pazienti.»

#### Art. 16.

*Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, «Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche».*

1. La lettera *d)* del comma 4-bis dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è così sostituita:

«*d)* di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni. A queste società, controllate dalle amministrazioni di cui al comma 2, è fatto divieto di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società, ferme restando specifiche autorizzazioni degli enti soci o le diverse previsioni di legge provinciali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, ad eccezione delle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di amministrazioni pubbliche;».

2. Nella lettera *e)* del comma 4-bis dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, la parola: «nonché» è soppressa e dopo le parole: «aree montane,» sono inserite le parole: «nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili,».

3. Alla fine del comma 4-ter dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 4-bis, lettera *a)*, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni trova piena applicazione il comma 5-bis, lettera *e)*.»

4. Nel testo tedesco della lettera *a)* del comma 4-quater dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: «Übertragung der Verwaltungsvollmachten» sono sostituite dalle parole: «Übertragung von Verwaltungsvollmachten» e le parole: «Übertragung der Verwaltungsvollmacht» sono sostituite dalle parole: «Übertragung von Verwaltungsvollmachten».

5. Nel testo italiano alla fine della lettera *e)* del comma 5-bis dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti parole: «in sede di prima applicazione, per le società di cui al comma 4-bis, lettera *e)*, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi alla data del 23 settembre 2016;».


6. Nel testo tedesco della lettera *e)* del comma 5-bis dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: «erzielt haben,» sono sostituite dalle parole: «erzielt haben; für die Gesellschaften laut Absatz 4-bis Buchstabe *e)* werden in Erstanwendung die Ergebnisse der auf den 23. September 2016 folgenden fünf Geschäftsjahre berücksichtigt,».

7. L'alinea del comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è così sostituita: «6. Le società a controllo pubblico sono soggette alla seguente disciplina:».

8. La lettera *a)* del comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è così sostituita:

«*a)* l'organo amministrativo è costituito, di norma, da un amministratore unico, oppure, se deliberato con motivazione dell'assemblea dei soci per assicurare la rappresentanza delle amministrazioni partecipanti ovvero dei gruppi linguistici o per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di amministrazione composto da tre a sei membri.»

9. Nel testo italiano della lettera *c)* del comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: «prevedere che,» sono sopresse e la parola: «dia» è sostituita dalla parola: «dà».



10. Nel testo tedesco della lettera *c)* del comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: «*vorzusehen, dass,*» sono soppresse, dopo le parole: «*der Gemeinderäte und der Landtagsabgeordneten,*» è inserita la parola: «*berechtigt*» e le parole: «*der Gesellschaft berechtigt;*» alla fine della lettera sono sostituite dalle parole: «*der Gesellschaft,*».

11. Nella lettera *c-bis)* del comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: «*Le persone nominate dalla Provincia con incarichi di amministratore in enti pubblici di cui all'art. 1, commi 725-734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,*» sono sostituite dalle parole: «*le persone nominate dalle amministrazioni di cui al comma 2, con incarichi di amministratore.*».

12. Nel testo italiano della lettera *e)* del comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: «*stabilire che*» sono soppresse e la parola: «*possa*» è sostituita dalla parola: «*può*».

13. Nel testo tedesco della lettera *e)* del comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: «*festzulegen, dass*» e: «*können*» sono soppresse e dopo le parole: «*be-teiligten Gesellschaften*» è inserita la parola: «*können*».

14. Nel testo italiano della lettera *f)* del comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: «*prevedere che*» sono soppresse e la parola: «*sia*» è sostituita dalle parole: «*deve essere*».

15. Nel testo tedesco della lettera *f)* del comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: «*zu gewährleisten, dass*» sono soppresse, dopo la parola: «*Aufsichtsräten*» è inserita la parola: «*darf*» e la parola: «*ist*» è sostituita dalla parola: «*sein*».

16. La lettera *g)* del comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è così sostituita:

«*g)* i contratti di lavoro stipulati con gli amministratori delegati/le amministratrici delegate e i direttori/le direttrici generali prevedono un divieto di concorrenza che proibisce attività imprenditoriali nello stesso settore economico e stabilisce che un'eventuale violazione costituisca motivo di licenziamento;».

17. Dopo la lettera *g)* del comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere *h)*, *i)*, *j)* e *k)*:

«*h)* i componenti degli organi amministrativi e di controllo, oltre ai requisiti stabiliti dallo statuto della società, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia;

*i)* alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi, degli organi di controllo e dei dirigenti, si provvede nel rispetto dei criteri determinati dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio dei comuni, sulla base di indicatori oggettivi e trasparenti con cui classificare le società e in conformità a criteri che perseguono l'obiettivo del contenimento della spesa. In ogni caso si

applica il limite massimo retributivo di 240.000,00 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario e tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. In deroga a quanto previsto dal comma 8, detta disciplina sui compensi si applica anche alle società da esso disciplinate;

*j)* gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, fatta salva l'esigenza di garantire sulle società in house un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui alla lettera *i)*, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

Dall'applicazione della presente lettera non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori;


*k)* le società controllate stabiliscono con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul contenimento delle spese di funzionamento, comprese quelle del personale, previsti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 13, comma *6-bis* della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, nonché ai sensi delle norme provinciali inerenti l'utilizzo delle procedure di mobilità e dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, anche di derivazione europea. I provvedimenti delle società e i relativi contratti sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle amministrazioni pubbliche socie. Le società controllate perseguono l'obiettivo del graduale allineamento con i criteri di assunzione del personale e con il trattamento giuridico-economico previsti dalla normativa provinciale. Le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio in relazione agli esiti della revisione straordinaria di cui al comma 5 e redigono in via transitoria un elenco delle eventuali eccedenze di personale. Tale elenco viene pubblicato sul sito istituzionale della società e delle amministrazioni pubbliche socie, allo scopo di agevolare eventuali processi di mobilità a livello provinciale; a tale elenco attingono fino al 30 giugno 2018 le stesse amministrazioni prima di procedere a nuove assunzioni, salvi i casi ove sia indispensabile personale in possesso di specifiche competenze, che non sia incluso negli elenchi.»

#### Art. 17.

*Modifiche della legge provinciale 19 luglio 2011, n. 8, «Sportello unico per le attività produttive»*

1. Il titolo della legge provinciale 19 luglio 2011, n. 8, è così sostituito: «*Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia*».

2. La rubrica dell'art. 1 della legge provinciale 19 luglio 2011, n. 8, è così sostituito: «*Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia*».



3. Nel testo italiano del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 19 luglio 2011, n. 8, dopo le parole: «n. 133,» sono inserite le parole: «e di quelle in materia di segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva, nonché di Sportello unico per l'edilizia,» e dopo le parole: «nel rispetto» sono inserite le parole: «della disciplina provinciale nelle materie di competenza.»

4. Nel testo tedesco del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 19 luglio 2011, n. 8, dopo le parole: «zum Gesetz erhoben,» sono inserite le parole: «und der Bestimmungen in den Bereichen zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns, stillschweigende Zustimmung, ausdrückliche Genehmigung und vorherige Mitteilung sowie im Bereich Einheitsschalter für das Bauwesen» e dopo la parola: «wobei» sono inserite le parole: «die Bestimmungen auf den Sachgebieten von Landeszuständigkeit und».

5. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 19 luglio 2011, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta provinciale può individuare ulteriori modalità attuative, d'intesa con il Consiglio dei comuni nelle materie di interesse degli enti locali.»

#### Art. 18.

*Modifica della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, «Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica».*

1. La rubrica dell'art. 2 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita: «Riforma gestionale del settore dell'energia elettrica in Alto Adige».

2. Il comma 1-ter dell'art. 2 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

«1-ter. A completamento della riforma di cui al comma 1-bis ed entro il 31 dicembre 2018 le azioni o le quote - anche indirettamente detenute dalla Provincia autonoma di Bolzano - di società che sono titolari esclusivamente di piccoli o medi impianti per la produzione di energia idroelettrica sono cedute ad altri soci, che sono enti locali diversi da quelli di cui al comma 1-bis, oppure società interamente partecipate da enti locali. La cessione avviene al prezzo delle spese complessive di investimento (conferimenti, pagamenti in conto capitale e finanziamenti soci) comprensivi della rivalutazione ASTAT. Gli enti locali soci di cui al comma 1-bis, aderiscono alle predette iniziative, convenendo con la Provincia autonoma di Bolzano l'indennizzo nei limiti della propria quota di partecipazione.»

#### Art. 19.

*Modifica della legge provinciale 4 maggio 1988, n. 15, «Disciplina dell'orientamento scolastico e professionale».*

1. La lettera i) del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 4 maggio 1988, n. 15, è così sostituita:

«i) corsi di aggiornamento e altre iniziative formative sulle tematiche orientative; il finanziamento di queste attività può anche essere destinato a coprire il vitto dei partecipanti;».

#### Art. 20.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 33 della legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21;

b) il comma 1-ter dell'art. 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche;

c) il comma 2 dell'art. 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;

d) il comma 2 dell'art. 49 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6;

e) le lettere b) e d) del comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche;

f) l'art. 10 della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27.

#### Art. 21.

##### *Disposizione finanziaria*

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 1, 2, 4, e 14 la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

#### Art. 22.

##### *Entrata in vigore*


1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 20 dicembre 2017

*Il Presidente della provincia:* KOMPATSCHER

18R00040



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
15 dicembre 2017, n. 45.

**Regolamento relativo all'articolazione, alla denominazione e alle competenze della Direzione Istruzione e Formazione tedesca.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 19 dicembre 2017)*

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 12 dicembre 2017, n. 1380

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 5, comma 4, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, l'articolazione della Direzione Istruzione e Formazione tedesca, la denominazione e le competenze delle singole strutture dirigenziali, il numero delle ripartizioni e delle direzioni provinciali nonché l'istituzione di comitati al fine di un migliore raccordo, anche con le associazioni di categoria.

Art. 2.

*Articolazione della Direzione Istruzione e Formazione tedesca*

1. La Direzione Istruzione e Formazione tedesca è equiparata a un dipartimento dell'amministrazione provinciale. Alla Direzione Istruzione e Formazione è preposto un direttore/una direttrice per l'istruzione e la formazione in possesso di comprovate esperienze in ambito manageriale e dirigenziale nel settore formativo.

2. Alla Direzione Istruzione e Formazione tedesca sono assegnate le direzioni provinciali e ripartizioni con la seguente denominazione giuridica:

- a) Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca;
- b) Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca;
- c) Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca;
- d) Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina;
- e) Ripartizione pedagogica;
- f) Ripartizione Amministrazione, Istruzione e Formazione.

3. Inoltre, alla Direzione Istruzione e Formazione tedesca è assegnato il Servizio di valutazione dell'istruzione e formazione tedesca. Esso esercita le competenze di cui alle disposizioni provinciali vigenti.

Art. 3.

*Competenze della Direzione Istruzione e Formazione tedesca*

1. La Direzione Istruzione e Formazione tedesca:
  - a) assicura il raccordo con le direttive politiche formative;
  - b) assicura e coordina lo sviluppo complessivo del sistema educativo di istruzione e formazione;
  - c) assicura la disposizione delle risorse e ne coordina l'impiego e la distribuzione nella Direzione Istruzione e Formazione;
  - d) assicura il raccordo circa il contenuto e la programmazione con la Direzione Istruzione e Formazione italiana e ladina;
  - e) esercita, nei confronti delle direzioni provinciali e delle ripartizioni, funzioni di coordinamento.

Art. 4.

*Collaborazione nella Direzione Istruzione e Formazione tedesca*

1. Le competenze in ordine ai procedimenti comuni tra le unità organizzative della Direzione Istruzione e Formazione tedesca sono descritte nel manuale di organizzazione, approvato dal direttore/dalla direttrice per l'istruzione e la formazione.

Art. 5.


*Competenze delle direzioni provinciali*

1. Le direzioni provinciali sono responsabili per la gestione unitaria e lo sviluppo sistemico di qualità e la garanzia della qualità degli ambiti formativi loro assegnati e delle rispettive istituzioni formative.
2. Le direzioni provinciali sono equiparate alle ripartizioni. I direttori e le direttrici provinciali esercitano le funzioni attribuite ai direttori e alle direttrici di ripartizione e possono avere un sostituto o una sostituta.

Art. 6.

*Competenze della Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca*

1. La Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca è competente per le scuole dell'infanzia in lingua tedesca della Provincia. Alla Direzione provinciale sono assegnati i circoli di scuola dell'infanzia.
2. Il direttore/La direttrice della Direzione provinciale Scuola dell'infanzia è diretto superiore dei direttori e delle direttrici dei circoli di scuola dell'infanzia ed esercita le funzioni previste dalle disposizioni vigenti per il ruolo di ispettore della scuola d'infanzia.
3. La Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca cura:
  - a) il raccordo e la determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;
  - b) la gestione strategica e pedagogica - educativa delle scuole dell'infanzia;



c) lo sviluppo e il lavoro concettuale pertinenti alla scuola dell'infanzia;

d) le decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione Istruzione e Formazione tedesca;

e) le decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;

f) la formazione nel procedimento per il conseguimento dell'idoneità per il personale pedagogico;

g) la programmazione strategica dell'istituzione e dislocazione di scuole dell'infanzia in lingua tedesca sul territorio provinciale.

#### Art. 7.

*Competenze della Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca.*

1. La Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca è competente per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca della Provincia.

2. Il direttore/La direttrice della Direzione provinciale Scuole:

a) è nominato/nominata in base alla procedura di cui all'art. 19 dello Statuto di autonomia;

b) esercita le competenze dell'intendente scolastico/dell'intendente scolastica; in tale veste esercita i compiti di cui all'art. 16 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche. Il direttore/La direttrice della Direzione provinciale Scuole può delegare al direttore/alla direttrice della Direzione provinciale Scuola dell'infanzia, in accordo con il direttore/la direttrice per l'istruzione e la formazione, propri compiti riguardanti le scuole dell'infanzia; esso/essa può inoltre delegare, in accordo con il direttore/la direttrice per l'istruzione e la formazione, propri compiti anche alle altre direzioni provinciali e alle direzioni di ripartizione;

c) si avvale dell'ispettorato scolastico, che è assegnato, come segreteria, al direttore/alla direttrice della Direzione provinciale Scuole;

d) può delegare alle ispettrici e agli ispettori scolastici compiti di coordinamento, dirigenza o ispezione in relazione a specifiche materie o gradi di scuola e impiegare le ispettrici e gli ispettori scolastici — in accordo con i direttori e le direttrici provinciali coinvolti e con il direttore/la direttrice per l'istruzione e la formazione — anche in altre direzioni provinciali;

e) in materia di stato giuridico è preposto/preposta ai dirigenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca.

3. La Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca cura:

a) il raccordo e la determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;

b) la gestione strategica e lo sviluppo pedagogico - educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;

c) le decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione Istruzione e Formazione;

d) le decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;

e) la programmazione strategica dell'istituzione e dislocazione di scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado sul territorio provinciale.

#### Art. 8.

*Competenze e articolazione della Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca.*

1. La Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca è competente per le scuole professionali in lingua tedesca della Provincia. Essa si articola nel profilo «scuole professionali provinciali» e nel profilo «scuole professionali agricole e forestali, per l'economia domestica ed agroalimentare».

2. Il direttore/La direttrice della Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca è, in materia di stato giuridico, preposto/preposta ai dirigenti delle scuole professionali in lingua tedesca. Esso o essa è assistito o assistita da un sostituto o una sostituta. Le competenze e i compiti sono descritti nel manuale di organizzazione della Direzione provinciale.

3. La Direzione provinciale Formazione professionale cura:

a) il raccordo e la determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;

b) la gestione strategica e pedagogica - educativa della formazione professionale;

c) le decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione Istruzione e Formazione;

d) le decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;

e) la programmazione strategica dell'istituzione e dislocazione di scuole professionali;

f) la formazione nel procedimento per il conseguimento dell'idoneità per il personale docente;

g) lo sviluppo e il lavoro concettuale pertinenti alla formazione professionale;

h) la cooperazione con il mondo del lavoro;


i) l'attività delle commissioni operanti nell'ambito della formazione professionale.

4. Inoltre, la Direzione provinciale Formazione professionale provvede alla programmazione, alla realizzazione e al controllo delle attività connesse direttamente o indirettamente con:

a) la formazione professionale a tempo pieno e l'apprendistato;

b) la formazione professionale continua, la qualificazione e riqualificazione professionale degli adulti;

c) l'inclusione professionale degli adulti con difficoltà di accesso al mercato di lavoro;



d) la formazione dei maestri artigiani e delle maestre artigiane.

5. Alla Direzione provinciale Formazione professionale è assegnato l'Ufficio Apprendistato e maestro artigiano nonché il Centro di coordinamento Formazione continua.

6. L'Ufficio Apprendistato e maestro artigiano ha le seguenti competenze:

- a) ordinamento dell'apprendistato;
- b) iscrizione degli apprendisti presso le scuole professionali provinciali;
- c) organizzazione della frequenza scolastica degli apprendisti in professioni rare e adozione delle provvidenze a favore di questi apprendisti;
- d) vigilanza sulla formazione degli apprendisti in azienda;
- e) programmazione e gestione delle misure relative allo sviluppo dell'apprendistato e istruttoria delle domande di contributo per la promozione dell'apprendistato;
- f) equiparazione di percorsi di formazione con qualifiche o diplomi acquisiti tramite l'apprendistato;
- g) ordinamento della formazione di maestro artigiano e di maestra artigiana;
- h) programmazione e gestione degli esami di maestro professionale e di tecnico del commercio e dei relativi corsi di preparazione.

7. Il Centro di coordinamento Formazione continua ha le seguenti competenze:

- a) coordinamento dei corsi e percorsi di formazione continua delle scuole professionali provinciali e delle scuole professionali agricole, forestali e per l'economia domestica e agroalimentare;
- b) programmazione e gestione di azioni formative e di qualificazione professionale, nonché di tirocini di orientamento e formazione per adulti con difficoltà di accesso al mercato del lavoro, con l'obiettivo dell'inclusione professionale;
- c) misure individualizzate per la valutazione e l'orientamento lavorativo nonché riqualificazione per adulti con difficoltà di accesso al mercato del lavoro, con l'obiettivo dell'inclusione professionale;
- d) istruttoria delle domande di contributo presentate da:
  - 1) persone singole per la partecipazione a percorsi di formazione continua;
  - 2) imprese per azioni formative sia interaziendali che aperte extra - aziendali;
  - 3) enti di formazione per corsi di formazione aperti e attinenti al mondo del lavoro, rivolti a persone occupate e in stato di disoccupazione;
- e) consulenza formativa per persone e imprese.

#### Art. 9.

##### *Comitato per la formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica.*

1. Al fine dello scambio di informazioni e dell'armonizzazione di procedure è istituito il Comitato per la Formazione professionale agricola, forestale e di economia

domestica. Oltre a garantire lo scambio reciproco di informazioni, il Comitato mira a riconoscere, proporre e discutere interessi comuni e quindi a concordare procedure comuni.

2. Il Comitato ha carattere consultivo. Esso si riunisce di norma due volte all'anno. Fanno parte del comitato:

- a) l'assessore/l'assessora provinciale alla formazione tedesca e l'assessore/l'assessora provinciale all'agricoltura, che lo presiedono;
- b) il direttore/la direttrice per l'istruzione e la formazione;
- c) il direttore/la direttrice provinciale o il suo sostituto/la sua sostituta;
- d) i direttori e le direttrici delle scuole professionali agricole e forestali, per l'economia domestica e agroalimentare;
- e) i e le rappresentanti delle associazioni professionali agricole, designati dall'Unione Agricoltori e Coltivatori diretti.

#### Art. 10.

##### *Competenze della Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina*


1. La Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina, con le sue direzioni scolastiche musicali, è competente per l'offerta delle scuole musicali. Essa ha il compito, ai sensi della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, e successive modifiche, di promuovere e divulgare un'ampia formazione musicale di base a tutti i livelli, tramite opportune offerte formative e altri provvedimenti diretti all'assolvimento di detti compiti.

2. La Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina cura:

- a) il raccordo e la determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;
- b) la gestione strategica e pedagogica - educativa delle scuole musicali;
- c) lo sviluppo e il lavoro concettuale pertinenti alle scuole di musica;
- d) le decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione Istruzione e Formazione;
- e) le decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;
- f) la programmazione strategica dell'istituzione e di collocazione di scuole di musica tedesche e ladine.

3. In particolare la Direzione musicale provvede:

- a) a gestire le scuole di musica, le quali svolgono molteplici attività di insegnamento musicale per il rispettivo bacino di utenza e assolvono un importante compito di formazione pubblica, con un ampio ventaglio di offerte di corsi strumentali e vocali e con attività di canto corale e musica d'insieme, contribuendo in misura determinante allo sviluppo complessivo della personalità;
- b) a collaborare con altri enti, organizzazioni e associazioni;



c) a stipulare convenzioni con scuole di ogni ordine e grado in merito ad aspetti musicali;

d) alla programmazione, realizzazione e vigilanza di settimane musicali estive;

e) alla programmazione, realizzazione e vigilanza delle attività dell'Orchestra sinfonica giovanile Alto Adige.

4. Alla Direzione provinciale sono assegnate le direzioni scolastiche musicali previste dal piano di distribuzione.

5. Il direttore/La direttrice provinciale delle scuole di musica è diretto superiore dei direttori e delle direttrici delle scuole musicali e del personale assegnato all'unità sezione musica popolare.

6. I direttori e le direttrici delle scuole di musica esercitano le funzioni di cui all'art. 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. In particolare dirigono le Scuole di musica e provvedono alla pianificazione, al coordinamento, alla promozione e al controllo di tutte le attività delle rispettive scuole di musica e sono i diretti superiori del personale docente e amministrativo assegnato.

7. Alla Direzione provinciale Scuola musicale è assegnata, quale centro di coordinamento, l'unità sezione musica popolare con le seguenti competenze:

a) svolgere attività di ricerca, diffusione e valorizzazione del patrimonio musicale;

b) curare l'edizione di pubblicazioni e di contributi scientifici;

c) programmare e svolgere corsi specifici di formazione.

8. Le rette scolastiche e i canoni di noleggio per strumenti musicali sono stabiliti e disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale.

9. L'assessore/L'assessora competente per la Direzione Istruzione e Formazione ladina può delegare la gestione delle scuole di musica delle località ladine alla Direzione provinciale Scuola musicale tedesca. In ogni caso, le varie forme di collaborazione tra la direzione provinciale e le scuole di musica delle località ladine sono regolamentate da un apposito accordo tra gli assessori/le assessore competenti.

#### Art. 11.

##### *Comitato tecnico*

1. Al fine dello scambio di informazioni e dell'armonizzazione di procedure, la Giunta provinciale può nominare un comitato tecnico. Oltre a garantire lo scambio reciproco di informazioni il Comitato mira a riconoscere, proporre e discutere interessi comuni e quindi a concordare procedure comuni. I membri del Comitato sono esperti nei settori della musica, dell'istruzione e della cultura o rappresentanti delle associazioni musicali e delle amministrazioni comunali. Per i rimborsi spese si applicano le vigenti disposizioni provinciali.

#### Art. 12.

##### *Competenze e articolazione della Ripartizione pedagogica*

1. La Ripartizione pedagogica è competente per la consulenza pedagogico - didattica ed il sostegno delle scuole di ogni ordine e grado e fornisce impulsi all'innovazione pedagogico - didattica e alla ricerca formativa in un sistema formativo inclusivo. Essa è anche competente per le decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione Istruzione e Formazione.

2. La Ripartizione pedagogica si articola in sette unità:

a) inclusione;

b) consulenza psicopedagogica;

c) migrazione;

d) sviluppo scolastico;

e) didattica;

f) pedagogia professionale;

g) aggiornamento.

3. Le unità «inclusione», «consulenza psicopedagogica» e «migrazione» sono riunite nel centro di competenza «integrazione e inclusione». Esso è coordinato dall'ispettore o dall'ispettrice all'inclusione.

4. Le unità «didattica», «sviluppo scolastico», «pedagogia professionale» nonché «aggiornamento» sono riunite nel centro di competenza «lavoro formativo e insegnamento». Esso è coordinato dal vicario/dalla vicaria del direttore/della direttrice di ripartizione.

5. In ogni unità vengono assegnati ad un collaboratore o ad una collaboratrice compiti di coordinamento. Esso/ Essa è il superiore diretto dei collaboratori e delle collaboratrici assegnati all'unità e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) concorda con loro gli obiettivi, controlla il rispetto degli obblighi di servizio e valuta i risultati;

b) elabora le priorità di lavoro, predispone il programma di lavoro e cura l'attuazione delle misure che ricadono nella propria competenza o che sono state delegate dal preposto/dalla preposta;

c) coadiuva il direttore/la direttrice di ripartizione nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione nonché nella verifica dei risultati dei lavori;

d) esercita tutte le ulteriori competenze che sono state delegate nell'ambito dell'incarico direttivo.


6. L'unità «inclusione» ha le seguenti competenze:

a) elaborazione di disposizioni e convenzioni relative all'integrazione e inclusione;

b) elaborazione dei ruoli per collaboratori e collaboratrici all'integrazione;

c) elaborazione, in accordo con le direzioni provinciali competenti, di criteri per l'assegnazione, nella Direzione Istruzione e Formazione tedesca, delle risorse per il sostegno dell'integrazione e inclusione, incluse le risorse per il sostegno di bambini e giovani con background migratorio;

d) osservazione degli sviluppi specifici nell'ambito dell'integrazione e analisi dei documenti diagnostici;



e) prestito di ausili specifici per l'integrazione e di specifici materiali didattici.

7. L'unità «consulenza psicopedagogica» ha le seguenti competenze:

a) consulenza all'integrazione e scolastica per il personale pedagogico delle scuole di ogni ordine e grado, il personale docente, i/le dirigenti, gli esercenti la responsabilità genitoriale e gli alunni e le alunne;

b) sostegno delle scuole di ogni ordine e grado in questioni psicopedagogiche;

c) elaborazione di misure contro l'abbandono scolastico, sviluppo del lavoro sociale nelle scuole.

8. L'attività dell'unità «migrazione» è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici; questa unità ha le seguenti competenze:

a) consulenza al personale pedagogico delle scuole di ogni ordine e grado, al personale docente, ai/alle dirigenti, agli esercenti la responsabilità genitoriale e agli alunni e alle alunne;

b) sostegno delle scuole di ogni ordine e grado nella formazione linguistica dei bambini e dei giovani con background migratorio;

c) sostegno dell'istruzione interculturale;

d) organizzazione di corsi linguistici per bambini e giovani con background migratorio;

e) mediazione nel reperimento di mediatori e mediatrici interculturali.

9. L'unità «sviluppo scolastico» ha le seguenti competenze:

a) consulenza e sostegno delle scuole di ogni ordine e grado nello sviluppo organizzativo, nello sviluppo del lavoro formativo e dell'insegnamento e nella promozione della salute;

b) consulenza e accompagnamento delle scuole di ogni ordine e grado nella valutazione interna;

c) offerte di supervisione e coaching per dirigenti, personale pedagogico delle scuole di ogni ordine e grado, personale docente e per altri soggetti coinvolti nella formazione;

d) consulenza e organizzazione di offerte nel settore della promozione delle eccellenze e formazione alla mobilità.

10. L'unità «didattica» ha le seguenti competenze:

a) consulenza al personale pedagogico delle scuole di ogni ordine e grado, al personale docente, ai/alle dirigenti e agli esercenti la responsabilità genitoriale, offerte per alunni e alunne e sostegno delle scuole di ogni ordine e grado in questioni di didattica specializzata;

b) elaborazione di libri scolastici e di materiale didattico.

11. L'unità «pedagogia professionale» ha le seguenti competenze:

a) consulenza delle scuole in questioni specifiche attinenti la scuola professionale;

b) consulenza del personale docente delle scuole professionali in questioni didattiche e in questioni specifiche attinenti la scuola professionale;

c) elaborazione di concetti pedagogico - didattici nonché accompagnamento nell'attuazione di riforme in materia di formazione professionale;

d) qualificazione del personale docente nell'ambito del procedimento per il conseguimento dell'idoneità;

e) attuazione di specifici compiti concordati con la direzione provinciale.

12. L'unità «aggiornamento» ha le seguenti competenze:

a) elaborazione del piano provinciale dell'aggiornamento;

b) programmazione e svolgimento di corsi di aggiornamento;

c) consulenza alle scuole di ogni ordine e grado in materia di aggiornamento a livello di direzione e distrettuale;

d) promozione dell'aggiornamento nell'Euregio, in Italia e all'estero;

e) qualificazione e professionalizzazione dei/delle consulenti;

f) gestione dell'Accademia di aggiornamento «Schloss Rechtenthal».

13. La Ripartizione pedagogica svolge, inoltre, i seguenti compiti:

a) gestione della biblioteca pedagogica specializzata;

b) sviluppo e attuazione di progetti a livello europeo;

c) consulenza alle scuole di ogni ordine e grado nella programmazione e realizzazione di progetti a livello europeo;

d) organizzazione delle attività sportive scolastiche;

e) ricerche relative a quesiti in materia di pedagogia e didattica, organizzazione scolastica e politica formativa;


f) osservazione della ricerca formativa a livello nazionale e internazionale ed elaborazione dei risultati per il settore della formazione in Alto Adige, collaborazione con centri di ricerca e istituzioni del settore formativo situati al di fuori dell'Alto Adige;

g) collaborazione con università in materia di formazione del personale pedagogico e docente, in particolare per quanto concerne l'accompagnamento pratico.

14. Al fine di assicurare la vicinanza dei servizi di consulenza alle singole scuole di ogni ordine e grado, questi servizi sono offerti, in quanto possibile, in forma decentrata nei centri di consulenza pedagogica delle seguenti località: Bolzano, Bressanone, Brunico, Merano e Silandro. Ad un collaboratore o ad una collaboratrice di ogni centro di consulenza pedagogica viene rispettivamente assegnato il compito di coordinatore o coordinatrice.

15. Il direttore/La direttrice della Ripartizione pedagogica è in possesso di comprovata esperienza manageriale e dirigenziale nel settore formativo.

16. Le competenze e i compiti della Ripartizione pedagogica sono descritti nel proprio manuale di organizzazione, che viene approvato dal direttore/dalla direttrice di ripartizione.



## Art. 13.

*Competenze della Ripartizione 16  
Amministrazione istruzione e formazione*

1. La Ripartizione 16 Amministrazione istruzione e formazione è competente per l'esecuzione dei processi della Direzione Istruzione e Formazione; a tal fine collabora con le altre unità organizzative. La Ripartizione esegue anche, per tutte le unità organizzative della Direzione Istruzione e Formazione, l'intera attività inerente agli appalti e ai contratti, nonché l'assunzione degli impegni di spesa e la relativa liquidazione. Presta, inoltre, consulenza amministrativa alle scuole di ogni ordine e grado e può espletare nel loro interesse procedimenti amministrativi.

2. Se presentati congiuntamente, i decreti e le deliberazioni della Ripartizione sono visti, per la legittimità, anche dal direttore/dalla direttrice della rispettiva direzione provinciale o dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione pedagogica.

3. La Ripartizione 16 Amministrazione istruzione e formazione è costituita dalla Direzione di ripartizione e dai seguenti cinque uffici:

- a) Ufficio Ordinamento scolastico;
- b) Ufficio Amministrazione scolastica;
- c) Ufficio Personale docente;
- d) Ufficio Acquisti;
- e) Ufficio Finanziamento delle istituzioni formative.

4. Sono competenze della Direzione della Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione:

- a) attività amministrative trasversali;
- b) diritto disciplinare del personale docente delle scuole a carattere statale;
- c) cessazioni dal servizio del personale docente, direttivo ed ispettivo.

## Art. 14.

*Ufficio Ordinamento scolastico*

1. Sono competenze dell'Ufficio Ordinamento scolastico:

- a) ordinamento giuridico;
- b) riforme nel sistema formativo;
- c) monitoraggio dello sviluppo giuridico nell'ambito dell'istruzione e della formazione;
- d) consulenza giuridica;
- e) esami e valutazione degli alunni e delle alunne;
- f) equiparazione dei titoli di studio stranieri nella scuola e nella formazione professionale;
- g) organi collegiali nelle scuole di ogni ordine e grado;
- h) iscrizioni nelle scuole di ogni ordine e grado;
- i) obbligo scolastico e formativo;
- j) calendario scolastico;
- k) segreteria del Consiglio scolastico provinciale e delle consulte provinciali degli studenti e delle studentesse nonché dei genitori.

## Art. 15.

*Ufficio Amministrazione scolastica*

1. Sono competenze dell'Ufficio Amministrazione scolastica:

- a) assegnazione delle risorse di personale alle scuole di ogni ordine e grado;
- b) organici delle scuole di ogni ordine e grado;
- c) assunzione e mobilità del personale docente;
- d) coordinamento della scuola secondaria di secondo grado serale;
- e) istituzione, soppressione e denominazione di scuole di ogni ordine e grado, piano di distribuzione;
- f) riconoscimento e parificazione di istituzioni formative private;
- g) accreditamento e certificazione delle strutture della formazione professionale;
- h) assunzione e mobilità del personale direttivo e ispettivo.

## Art. 16.

*Ufficio Personale docente*

1. Sono competenze dell'Ufficio Personale docente:

- a) stato giuridico ed economico del personale docente, direttivo e ispettivo, contrattazione collettiva provinciale;
- b) formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente;
- c) riconoscimento di qualifiche professionali del personale pedagogico e docente conseguite all'estero;
- d) attività amministrative connesse alla collaborazione con università nella formazione del personale pedagogico e docente.

## Art. 17.

*Ufficio Acquisti*

1. Le competenze dell'Ufficio Acquisti, che sono esercitate per tutte le unità organizzative della Direzione Istruzione e Formazione tedesca, sono:


- a) verifica della normativa in materia di appalti pubblici e contratti;
- b) consulenza in materia di affidamento di appalti e contratti;
- c) appalti pubblici e contratti;
- d) adozione degli atti di impegno e di liquidazione delle spese relative all'attività di cui alla lettera c).

## Art. 18.

*Ufficio Finanziamento  
delle istituzioni formative*

1. Sono competenze dell'Ufficio Finanziamento delle istituzioni formative:

- a) gestione degli stanziamenti di spesa affidati alla responsabilità della Direzione Istruzione e Formazione;



b) finanziamento delle istituzioni formative, nonché concessione delle agevolazioni comunque denominate di competenza delle unità organizzative della Direzione Istruzione e Formazione e adozione dei relativi atti di impegno e liquidazione di spesa;

c) contabilità delle scuole (disciplina, controllo e approvazioni, consulenza);

d) determinazione del fabbisogno per acquisti centralizzati;

e) evoluzione dei sistemi informatici e amministrativi nelle scuole di ogni ordine e grado e nella Direzione Istruzione e Formazione;

f) progetti relativi alla digitalizzazione e segreteria del sistema informativo scolastico SIS;

g) aule scolastiche ed edilizia scolastica;

h) valutazione e analisi di dati.

#### Art. 19.

##### *Norme transitorie*

1. In prima applicazione i dirigenti in servizio del Dipartimento Istruzione e Formazione tedesca assumono, fino alla scadenza del loro incarico dirigenziale, la dirigenza delle rispettive unità organizzative che succedono alle attuali unità organizzative.

2. I contratti stipulati dall'Istituto pedagogico e dall'Istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina ovvero dai loro successori vengono amministrati, per la Provincia autonoma di Bolzano, dalla Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione.

#### Art. 20.

##### *Abrogazioni*

1. Le seguenti disposizioni sono abrogate dal 1° gennaio 2018:

a) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 1980, n. 23, e successive modifiche;

b) i punti 16 e 22 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche;

c) i punti 16., 16.1., 16.2., 16.3., 16.4. e 16.5. dell'allegato 1 e l'allegato 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche;

d) il decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2011, n. 31, limitatamente alle disposizioni riguardanti l'area «Formazione professionale tedesca»;

e) i commi 1 e 2 dell'art. 1, l'art. 2, il comma 2 dell'art. 3, gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 e i commi 1 e 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 1° ottobre 2012, n. 33, e successive modifiche;

f) l'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2012, n. 39, e successive modifiche;

g) il decreto del Presidente della Provincia 24 agosto 2017, n. 31.

#### Art. 21.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 dicembre 2017

*Il Presidente della provincia:* KOMPATSCHER

18R00056

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
18 dicembre 2017, n. 0282/Pres.

**Regolamento di modifica al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2017)*

#### IL PRESIDENTE


Richiamata la legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale);

Visto in particolare l'articolo 10 della citata legge regionale 20/2006, che demanda al regolamento:

a) la determinazione delle condizioni per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14 della medesima legge regionale e la garanzia dell'armonia con la normativa europea concernente gli aiuti di stato, la programmazione e l'attuazione degli interventi stessi;

b) la disciplina della realizzazione e del sostegno di progetti, non aventi natura di attività economiche, volti alla promozione della cooperazione sociale;

c) la disciplina della concessione agli enti pubblici compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, di finanziamenti volti a incen-



tivare la stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

Considerato che, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 10 della legge regionale 20/2006, con proprio decreto 30 agosto 2017, n. 0198/Pres. è stato emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381»;

Preso atto che in fase di prima applicazione del citato Regolamento è emersa la necessità di apportare alcune modifiche riguardanti le spese ammissibili in relazione all'iniziativa di cui all'articolo 18 del medesimo Regolamento, la definizione della conclusione delle iniziative oggetto di incentivo, le modalità di adozione dell'elenco delle domande escluse, le modalità di presentazione delle domande e delle rendicontazioni;

Considerato necessario intervenire nel senso sopra indicato, al fine di garantire la piena efficienza degli incentivi a favore dei soggetti operanti nel settore della cooperazione sociale;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198» e ritenuto di emanarlo;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in particolare l'articolo 42;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2536 del 14 dicembre 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi,

per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198.**

(Omissis).

Art. 1.

*Modifica all'articolo 18 del DPR 198/2017*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381), è aggiunto il seguente:

«2 bis I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 16 a valere sulle stesse spese ammissibili, anche se concessi in annualità contributive precedenti quella dell'anno di presentazione della domanda.».

Art. 2.


*Modifiche all'articolo 33 del DPR 198/2017*

1. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione n. 198/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Salvo quanto diversamente previsto dagli articoli 12, 17, commi 1 e 2, 18, 19, comma 5, 21, commi 2 e 3, 23, comma 5, 25, comma 3, 29, 31 e 36, comma 6, le iniziative si concludono entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.»;

b) al comma 11 la parola «tecnica» è sostituita dalla seguente: «tecnico-contabile».



## Art. 3.

*Modifiche all'articolo 37 del DPRReg. 198/2017*

1. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione n. 198/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1 le parole: «di quanto specificato» sono sostituite dalle seguenti: «dei criteri specificati»; la parola «A» è sostituita dalla seguente: «E» e dopo la parola «regolamento» sono aggiunte le seguenti: «in caso di parità nella graduatoria, opera il criterio residuale dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dalla data e dall'ora di inoltro telematico tramite il sistema FEG»;

*b)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Il Servizio competente con l'approvazione di cui al comma 1 adotta l'elenco delle domande di contributo ritenute non ammissibili.»;

*c)* dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Le domande di contributo che risultano non finanziabili per esaurimento delle risorse relative all'anno di presentazione della domanda sono archiviate.».

## Art. 4.

*Modifiche all'articolo 38 del DPRReg. 198/2017*

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione n. 198/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1 dopo le parole: «oggetto di contributo» sono inserite le seguenti: «, redatta a pena di inammissibilità su modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale, esclusivamente attraverso il sistema informatico FEG, accessibile dal sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alla cooperazione sociale, previa convalida dei dati inseriti e sottoscrizione con firma digitale» e le parole: «entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo» sono soppresse;

*b)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Il termine per la presentazione della rendicontazione delle spese di cui al comma 1 è perentorio ed è fissato alle ore 16.30 del 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo salvi i diversi termini di cui al comma 2; nel caso in cui tali termini ricadano in una giornata prefestiva o festiva, si intendono prorogati alle ore 16.30 del seguente giorno lavorativo. Ai fini del rispetto del termine fa fede la data e l'ora di ricezione.»;

*c)* al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a bis)* per iniziative di cui all'articolo 12, riguardanti la costituzione e il primo impianto di cooperative sociali e loro consorzi, la rendicontazione è presentata entro il termine fissato con il decreto di concessione.»;

2) dopo la lettera *e)* sono inserite le seguenti:

«*e bis)* per iniziative di cui all'articolo 22, comma 2, lettera *a)*, riguardanti l'adattamento degli ambienti di lavoro alle esigenze dei lavoratori con disabilità, consistenti in lavori sugli immobili aziendali, la rendicontazione viene presentata entro 90 giorni dal termine di fine lavori di cui all'articolo 36, comma 6;

e *ter)* per iniziative di cui all'articolo 23, riguardanti costruzione, installazione e ammodernamento di stabilimenti nei quali le cooperative sociali iscritte nella sezione *b)* dell'Albo offrono lavoro protetto, la rendicontazione viene presentata entro 90 giorni dal termine di fine lavori di cui all'articolo 36, comma 6.»;

3) alla lettera *g)* le parole: «viene presentata entro il» sono sostituite dalle seguenti: «viene presentata entro le ore 16.30 del»;

4) dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

«*g bis)* per iniziative di cui all'articolo 31, comma 1, riguardanti progetti di promozione della cooperazione sociale, la rendicontazione è presentata entro il termine fissato con il decreto di concessione.»;

*d)* il comma 3 è abrogato;

*e)* ai commi 4 e 5 le parole: «1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «1 bis e 2».

## Art. 5.

*Modifiche all'articolo 39 del DPRReg. 198/2017*

1. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione n. 198/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* dopo la lettera *b)* del comma 2 è inserita la seguente:

«*b bis)* per iniziative le cui spese ammissibili sono costituite da costi salariali, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dal legale rappresentante del beneficiario utilizzando gli appositi modelli approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale nei quali tali costi salariali sono analiticamente e sinteticamente esposti.»;

*b)* all'inizio della lettera *c)* sono inserite le seguenti parole: «per tutte le iniziative, a esclusione di quelle di cui alla lettera *b bis)*»;

*c)* all'inizio della lettera *d)* sono inserite le seguenti parole: «per tutte le iniziative, a esclusione di quelle di cui alla lettera *b bis)*»;

*d)* la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* per tutte le iniziative, a esclusione di quelle di cui alla lettera *b bis)*, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dal legale rappresentante del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera *c)* e indicazione del luogo nel quale è conservata la documentazione originale.»;

*e)* la lettera *f)* è abrogata;

*f)* il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a euro 3.000,00 o altro limite previsto dalla normativa vigente per l'uso del denaro contante, avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: carta di debito, carta di credito, bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, assegno non trasferibile. Nel caso di spesa di importo inferiore a euro 3.000,00, o altro limite previsto dalla normativa vigente per l'uso del denaro contante, è ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno, carta di debito, carta prepagata, carta di credito o per mezzo di vaglia postale.»;

*g)* alle lettere *a)* e *b)* del comma 6 le parole: «lavoro o» sono soppresse;

*h)* al comma 8 le parole: «l'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «il beneficiario».


## Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

*Visto, il Presidente:* SERRACCHIANI

18R00093



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
18 dicembre 2017, n. 0283/Pres.

**Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2017)*

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 «Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria» ed in particolare:

l'art. 48, comma 1, che prevede che con «Regolamento regionale sono stabiliti i requisiti, i criteri e le evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie e per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie specifici per le diverse tipologie di struttura»;

l'art. 49, comma 1 che prevede che «con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti ulteriori di qualificazione rispetto a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 48, nonché ai sensi dell'atto di intesa Stato-regioni del 20 dicembre 2012»;

Richiamato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1, legge 23 ottobre 1992, n. 421» che prevede, agli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater, l'autorizzazione per la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, nonché l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale;

Richiamato l'art. 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), come modificato dall'art. 7, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15, che dispone che le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private ospedaliere e ambulatoriali, di cui all'art. 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'art. 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'art. 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992;

Rilevato che, al fine di completare il programma regionale di accreditamento definitivo delle strutture sanitarie private è necessario procedere all'accreditamento definitivo delle strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze che attualmente svolgono la loro attività per conto del Servizio sanitario regionale;

Visto il testo del «Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 7 dicembre 2017, n. 2443;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.


SERRACCHIANI

**Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).**

*(Omissis).*

Art. 1.  
Oggetto

1. Ai sensi degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria) il presente regolamento disciplina il procedimento e i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività residenziale e semiresidenziale per la terapia riabilitativa delle dipendenze, nonché per il rilascio dell'accreditamento istituzionale.



## Art. 2.

*Ambito di applicazione e tipologie di strutture*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle strutture residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale.

2. Le strutture di cui al comma 1 si differenziano in base ai livelli di intensità assistenziale individuati nell'allegato A.

## Art. 3.

*Soggetti competenti*

1. L'autorizzazione alla costruzione, adattamento, trasformazione, ampliamento e trasferimento delle strutture residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze è rilasciata dal comune competente per territorio.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività residenziale e semiresidenziale per la terapia riabilitativa delle dipendenze per le strutture private è rilasciata dalle aziende per l'assistenza sanitaria o dalle aziende sanitarie universitarie integrate competenti per territorio, di seguito aziende sanitarie.

3. L'accreditamento istituzionale delle strutture private è rilasciato dalla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, competente in materia sanitaria, dell'amministrazione regionale, di seguito in breve Direzione centrale.

4. L'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche, afferenti alle aziende sanitarie, sono rilasciati dalla Direzione centrale, nell'ambito di un procedimento congiunto di valutazione dei requisiti di cui agli allegati 1 e 4 del presente regolamento.

5. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazione e di accreditamento la Direzione centrale si avvale, anche per l'effettuazione di sopralluoghi, di professionisti denominati valutatori in conformità a quanto previsto dall'intesa Stato-regioni del 20 dicembre 2012, recepita con Delib.G.R. 19 luglio 2013, n. 1303 (Recepimento dell'intesa, rep. n. 259/csr del 20 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, tra il Governo, le regioni e le province autonome sul documento recante «Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento» in attuazione dell'art. 7, comma 1, del nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012).

6. Gli accordi contrattuali di cui all'art. 50 della legge regionale n. 17/2014 sono stipulati tra le strutture private residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze e le aziende sanitarie territorialmente competenti.

7. Le aziende sanitarie sono competenti per la vigilanza in relazione all'autorizzazione all'esercizio delle attività delle strutture private residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze, per la verifica del rispetto dell'accordo contrattuale e della qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate.

8. La Direzione centrale è competente per la vigilanza in relazione all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture pubbliche e all'accreditamento delle strutture private. La stessa si avvale, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, dei valutatori di cui al comma 5.

9. Per l'effettuazione dei sopralluoghi di cui ai commi 5 e 8 la Direzione centrale incarica un numero di valutatori variabile in base alla complessità organizzativa della struttura per la terapia riabilitativa delle dipendenze e alle attività sanitarie erogate dalla medesima. Il numero di valutatori non è comunque inferiore a due.

## Art. 4.

*Autorizzazione alla costruzione, adattamento, trasformazione, ampliamento e trasferimento*

1. I soggetti che intendono costruire, adattare, trasformare, ampliare o trasferire una struttura privata per la terapia riabilitativa delle dipendenze presentano istanza al comune competente per territorio.

2. Il comune, previamente al rilascio dell'autorizzazione di propria competenza, acquisisce il parere sulla compatibilità del progetto con il fabbisogno regionale relativo alle prestazioni sanitarie oggetto dell'istanza di autorizzazione e con la localizzazione territoriale di strutture per la terapia riabilitativa delle dipendenze già presenti nel territorio regionale.

3. Il comune acquisisce unicamente il parere sulla compatibilità del progetto con la localizzazione territoriale nel caso di domanda di trasferimento di struttura per la terapia riabilitativa delle dipendenze già autorizzata.

4. I pareri di cui ai commi 2 e 3 sono resi dalla Direzione centrale e hanno carattere non vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo.

5. Il parere di cui al comma 2 è vincolante ai fini della stipula dell'accordo contrattuale ai sensi dell'art. 50 della legge regionale n. 17/2014 laddove dispone, in particolare, che gli accordi contrattuali sono definiti in coerenza con la programmazione regionale che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi.

6. Il comune, previamente al rilascio dell'autorizzazione di propria competenza, acquisisce altresì il parere igienico-sanitario dell'azienda sanitaria competente per territorio sulla base dei requisiti previsti nell'allegato 1 del presente regolamento.

7. I pareri di cui ai commi 2, 3 e 6 sono resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

## Art. 5.

*Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività delle strutture private*

1. I titolari delle strutture private residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze autorizzate ai sensi dell'art. 4, terminati i lavori e acquisito il certificato di agibilità, presentano istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività all'azienda sanitaria competente per territorio.

2. I requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sono elencati nell'allegato A.

3. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato B contiene:

a) la generalità del titolare, se persona fisica, o le generalità del rappresentante legale, se persona giuridica, con unita copia dell'atto costitutivo;

b) la denominazione della struttura e la tipologia delle prestazioni che si intendono erogare.

4. Per titolare della struttura di cui al comma 1 si intende il soggetto giuridico, pubblico o privato, proprietario o gestore della struttura sanitaria, comunque avente la rappresentanza legale della stessa. Tale soggetto giuridico deve dimostrare, attraverso un valido titolo giuridico, la piena disponibilità e responsabilità di tutti gli elementi che costituiscono una struttura sanitaria e che sono connessi ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi.

5. La domanda è corredata della documentazione elencata nel modello di domanda di cui all'allegato B. Qualora l'istanza riguardi l'adattamento, la trasformazione, l'ampliamento o il trasferimento di una struttura già autorizzata, la documentazione da allegare fa riferimento solo all'intervento oggetto della domanda medesima.


6. L'azienda sanitaria competente per territorio si esprime sull'accoglimento della domanda entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.

7. Il soggetto richiedente l'autorizzazione all'esercizio comunica all'azienda sanitaria l'avvenuto completamento dell'allestimento della struttura al fine dell'effettuazione dell'ispezione tecnica da parte della commissione di vigilanza dell'azienda sanitaria di cui all'art. 8, da svolgersi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. All'atto dell'ispezione tecnica è messa a disposizione dell'azienda sanitaria la documentazione elencata all'allegato C.

8. Quando l'esito dell'ispezione tecnica è positivo l'azienda sanitaria adotta il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività entro trenta giorni dallo svolgimento dell'ispezione.

9. Quando l'esito dell'ispezione tecnica è negativo l'azienda sanitaria stabilisce, sulla base delle valutazioni espresse dalla commissione di vigilanza, le prescrizioni cui il richiedente deve conformarsi e i termini per l'adeguamento. In tale caso l'azienda sanitaria effettua una nuova ispezione tecnica all'esito della quale autorizza o non autorizza l'esercizio dell'attività.

10. In caso di diniego dell'autorizzazione all'esercizio il soggetto richiedente può presentare motivata istanza di riesame all'azienda sanitaria. Se l'azienda sanitaria conferma il diniego non è possibile presentare nuova domanda di autorizzazione prima di un anno dalla data di comunicazione della conferma del diniego.



## Art. 6.

*Obblighi del titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture private*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 5:
- assicura che siano effettuati i controlli di qualità previsti dalle norme vigenti;
  - invia con cadenza quinquennale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti di cui all'allegato A;
  - trasmette all'azienda sanitaria competente per territorio, alla Direzione centrale le informazioni richieste in ordine all'attività svolta, al personale in servizio ed ogni altra notizia richiesta a fini epidemiologici e statistici o prevista dalla normativa vigente;
  - comunica all'azienda sanitaria competente per territorio i periodi di chiusura della struttura e le interruzioni di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione;
  - comunica all'azienda sanitaria competente per territorio gli eventuali interventi strutturali che non comportino autorizzazioni o concessioni edilizie, la ridistribuzione interna, la variazione della destinazione d'uso dei locali, nonché rinnovi di impianti;
  - comunica all'azienda sanitaria competente per territorio le eventuali variazioni del soggetto titolare dell'autorizzazione o della denominazione della struttura;
  - assicura che gli ambienti della struttura di riabilitazione per le dipendenze sono adibiti esclusivamente all'esercizio dell'attività sanitaria autorizzata;
  - è responsabile della tenuta ed aggiornamento della seguente documentazione concernente:
    - ogni variazione intervenuta sulla dotazione organica del personale, anche con riferimento ad eventuali incarichi di consulenza;
    - il possesso dei titoli previsti per il ruolo e la funzione svolti da tutto il personale sanitario e tecnico operante nella struttura;
    - le sostituzioni o modificazioni di attrezzature, compatibili con la tipologia e le dimensioni della struttura autorizzata;
    - l'acquisto delle attrezzature nel rispetto della legge 5 febbraio 1992, n. 175 «Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie».
2. A seguito delle comunicazioni di cui al comma 1, le lettere e) ed f), l'azienda sanitaria competente per territorio adotta le relative modifiche del provvedimento di autorizzazione.
3. Gli eventuali interventi strutturali non devono incidere in maniera sostanziale sulle caratteristiche della struttura e, in ogni caso, garantiscono il rispetto dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 5, comma 2.

## Art. 7.

*Attività di vigilanza delle aziende sanitarie sulle strutture private*

1. Le aziende sanitarie competenti per territorio, fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 7, svolgono attività di vigilanza sul regolare esercizio delle attività sanitarie autorizzate e sul mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi da parte delle strutture di riabilitazione per le dipendenze.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza di propria competenza le aziende sanitarie costituiscono, con provvedimento del direttore generale, una commissione di vigilanza composta dal responsabile del Dipartimento di prevenzione o suo delegato, da un esperto in materia impiantistica, da un esperto in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e da un dipendente amministrativo con funzioni di segretario. La commissione di vigilanza può essere integrata, ove necessario, da ulteriori esperti.
3. La Direzione centrale fornisce indicazioni sul funzionamento e sui compiti della commissione di vigilanza.
4. I provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di riabilitazione per le dipendenze sono adottati dalle aziende sanitarie competenti per territorio nelle fattispecie e con le modalità di cui all'art. 4-bis della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), ferma restando l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo.

## Art. 8.

*Procedimento di autorizzazione e di accreditamento delle strutture pubbliche e di accreditamento delle strutture private*

1. Il legale rappresentante dell'azienda sanitaria interessato al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento o il titolare della struttura privata interessato al rilascio dell'accreditamento per la terapia riabilitativa delle dipendenze presentano istanza alla Direzione centrale esclusivamente con modalità web tramite l'applicativo gestionale denominato «Sistema di accreditamento delle strutture sanitarie» all'indirizzo: aoss.regione.fvg.it/saoss, previa richiesta alla medesima Direzione centrale delle credenziali di accesso.
2. Per titolare della struttura di cui al comma 1 si intende il soggetto giuridico, pubblico o privato, proprietario o gestore della struttura sanitaria, comunque avente la rappresentanza legale della stessa. Tale soggetto giuridico deve dimostrare, attraverso un valido titolo giuridico, la piena disponibilità e responsabilità di tutti gli elementi che costituiscono una struttura sanitaria e che sono connessi ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi.
3. Nell'istanza deve essere dichiarato:
- la sede e la denominazione della struttura;
  - le generalità del titolare della struttura o del rappresentante legale della medesima se persona giuridica o azienda sanitaria.
4. La domanda è corredata della seguente documentazione:
- solo per le strutture private, dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità, previste dalla vigente normativa, nel rapporto di lavoro con il personale comunque impiegato nella struttura, fatto salvo quanto previsto dai requisiti autorizzativi di cui all'allegato A, per le attività di continuità terapeutica e assistenziale per le sole strutture operanti in convenzione con il Servizio sanitario regionale;
  - solo per le strutture private, documentazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
  - planimetria 1:100 dei locali, con destinazione d'uso;
  - questionario di autovalutazione preliminare, da compilarsi con la modalità web tramite il gestionale di cui al comma 1, sul possesso dei requisiti di autorizzazione di cui all'allegato A, per le strutture pubbliche, e di accreditamento, di cui all'allegato C, per le strutture pubbliche e per quelle private;
  - piano della formazione;
  - piano della qualità;
  - carta dei servizi;
  - l'organigramma;
  - elenco nominativo del personale, con indicazione della qualifica e del titolo di studio posseduto, della funzione organizzativa assegnata nonché del monte ore settimanale, firmato dal legale rappresentante;
  - elenco dei fornitori esterni di prestazioni e servizi di cui si avvale la struttura.
5. I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sono contenuti nell'allegato A, mentre quelli per il rilascio dell'accreditamento istituzionale sono contenuti nell'allegato D.

## Art. 9.


*Corrispettivo*

1. La struttura privata che chiede l'accreditamento istituzionale o l'integrazione dello stesso è tenuta a versare il corrispettivo dei costi sostenuti dall'amministrazione regionale per i sopralluoghi, prima dello svolgimento degli stessi. L'importo e le modalità del versamento sono determinati con provvedimento della Direzione centrale.

## Art. 10.

*Fase istruttoria*

1. La Direzione centrale effettua un controllo sulla regolarità e completezza della domanda e della documentazione allegata entro trenta giorni dal ricevimento della medesima. Il procedimento riguardante le strutture pubbliche per il rilascio del l'autorizzazione e dell'accreditamento e quello riguardante le strutture private per il rilascio dell'accreditamento istituzionale si concludono entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda.
2. In caso di irregolarità o incompletezza della domanda o della documentazione allegata la Direzione centrale invita il soggetto che ha fatto istanza alla regolarizzazione e a produrre eventuali osservazioni



entro un termine perentorio di dieci giorni. Se l'esito del controllo è positivo la Direzione centrale comunica la data del sopralluogo per la verifica dei requisiti.

3. In assenza di riscontro entro il termine di cui al comma 2 o qualora la regolarizzazione richiesta non è idonea, la Direzione centrale adotta un decreto di diniego della domanda di autorizzazione e di accreditamento, per le strutture pubbliche, ovvero di diniego della domanda di accreditamento, per le strutture private. Se il riscontro è positivo e la regolarizzazione richiesta è idonea la Direzione centrale comunica la data del sopralluogo per la verifica dei requisiti.

4. I valutatori incaricati ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 7, effettuano uno o più sopralluoghi, in relazione alla complessità organizzativa della struttura, e redigono un verbale di verifica il quale reca la descrizione delle operazioni svolte, delle conformità o non conformità accertate nonché il giudizio di cui al successivo comma 5 con gli eventuali adeguamenti richiesti e la loro tempistica.

5. All'esito del sopralluogo i valutatori formulano un giudizio:

a) di accreditabilità a pieno titolo, qualora la struttura risulti conforme ai requisiti, essenziali e non essenziali;

b) di accreditabilità con riserva, qualora la struttura risulti non conforme ad uno o più requisiti non essenziali e necessari di un piano di adeguamento;

c) di non accreditabilità, qualora la struttura non risulti conforme ad uno o più requisiti essenziali.

Il medesimo giudizio, per la parte relativa ai requisiti di autorizzazione delle strutture pubbliche, può essere:

a) di autorizzabilità a pieno titolo, qualora la struttura risulti conforme a tutti i requisiti;

b) di autorizzabilità con riserva, qualora la struttura risulti non conforme a uno o più requisiti e necessari di un piano di adeguamento.

6. In caso di autorizzabilità con riserva, per le strutture pubbliche, e di accreditabilità con riserva, per le strutture pubbliche e private, i valutatori specificano i programmi di intervento finalizzati a rimuovere le carenze rilevate e i tempi di realizzazione degli stessi, concordati con la struttura interessata. I tempi di adeguamento non possono in ogni caso superare la seguente tempistica:

a) fino ad un anno per i requisiti organizzativi, di autorizzazione e di accreditamento;

b) fino a due anni per i requisiti tecnologici, di autorizzazione;

c) fino a tre anni per i requisiti strutturali, di autorizzazione.

7. In caso di accertamento della non conformità di uno o più requisiti essenziali di accreditamento i valutatori riportano nel verbale le non conformità accertate e sospendono la formulazione del giudizio di non accreditabilità.

8. La Direzione centrale, ricevuto il verbale di cui al comma 7 e sulla base delle non conformità ivi risultanti, dispone l'effettuazione di un successivo sopralluogo da svolgersi non prima di venti giorni e non oltre trenta giorni dal primo.

9. All'esito del nuovo sopralluogo di cui al comma 8 i valutatori applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6. Qualora il nuovo sopralluogo confermi la non conformità a uno o più requisiti essenziali di accreditamento, il verbale riporta la descrizione delle non conformità accertate e il giudizio di non accreditabilità. Il rappresentante della struttura, qualora contesti il giudizio di non accreditabilità, può chiedere che le proprie dichiarazioni siano riportate nel verbale.

10. Entro quindici giorni dalla conclusione degli accertamenti da parte del gruppo di valutazione, il Direttore centrale, prima della adozione del decreto di non accreditamento, comunica al soggetto che ha fatto istanza di accreditamento istituzionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

11. Qualora nel corso dei sopralluoghi riguardanti le strutture private, i valutatori accertino non conformità riferite ai requisiti di autorizzazione li segnalano alla Direzione centrale per la successiva comunicazione all'azienda sanitaria competente per territorio.

#### Art. 11.

##### *Procedimento di riesame*

1. Il procedimento di riesame è avviato quando l'attività di verifica dei valutatori si conclude con un giudizio di non accreditabilità e il verbale riporti le dichiarazioni di cui all'art. 10, comma 9.

2. Il riesame di cui al comma 1 è effettuato dal Direttore dell'area competente in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie della Direzione centrale, dal titolare della posizione organizzativa in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie della Direzione centrale, nonché da un professionista esperto in materia di assistenza sanitaria. I soggetti competenti per il riesame possono convocare i valutatori per acquisire eventuali chiarimenti.

3. Il procedimento di riesame può confermare il giudizio di non accreditabilità oppure concludersi con un giudizio di accreditabilità con riserva ai sensi dell'art. 10, commi 5, lettera b) e 6.

#### Art. 12.

##### *Rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento per le strutture pubbliche e dell'accreditamento per le strutture private*

1. Il Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia adotta un decreto:

a) per le strutture pubbliche:

1) di autorizzazione e di accreditamento a pieno titolo;

2) di autorizzazione e di accreditamento con riserva;

3) di non autorizzazione e di non accreditamento;

b) per le strutture private:

1) di accreditamento a pieno titolo;

2) di accreditamento con riserva;

3) di non accreditamento.

2. Il decreto di autorizzazione e di accreditamento con riserva, per le strutture pubbliche, e di accreditamento con riserva, per le strutture private, indica i programmi di adeguamento e i termini degli stessi. I termini stabiliti all'art. 10, comma 6, possono essere prorogati, per una sola volta, su richiesta motivata del soggetto che ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, fino ad un massimo del 20 per cento.

3. In caso di accreditamento con riserva o di non accreditamento, il decreto adottato per le strutture pubbliche specifica il rilascio dell'autorizzazione in presenza della conformità dei relativi requisiti.

#### Art. 13.

##### *Durata dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture pubbliche e dell'accreditamento delle strutture private*


1. L'autorizzazione e l'accreditamento, per le strutture pubbliche, e l'accreditamento, per le strutture private, hanno una durata di tre anni, alla scadenza dei quali si procede al rinnovo secondo le modalità di cui all'art. 10.

2. L'autorizzazione e l'accreditamento a pieno titolo, per le strutture pubbliche, e l'accreditamento a pieno titolo, per le strutture private, hanno una durata di tre anni decorrente dalla adozione del relativo decreto.

3. L'autorizzazione e l'accreditamento con riserva hanno una durata corrispondente ai termini assegnati per l'adeguamento, fatta salva la concessione della proroga di cui all'art. 12, comma 2.

4. Alla scadenza dei tempi assegnati per l'adeguamento la Direzione centrale dispone la verifica della conformità ai requisiti. In caso di esito positivo è adottato il relativo decreto a pieno titolo. La durata complessiva dell'autorizzazione e dell'accreditamento con riserva e dei successivi autorizzazione e accreditamento a pieno titolo non può comunque superare la durata di tre anni di cui al comma 1.

5. In caso di esito negativo la Direzione centrale accerta il mancato adeguamento e dichiara la cessazione del provvedimento rilasciato con riserva.



## Art. 14.

*Rinnovo dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture pubbliche e dell'accreditamento delle strutture private*

1. Prima dell'inizio dell'ultimo semestre di durata dell'accreditamento le strutture pubbliche e private accreditate sono tenute a presentare domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale con le modalità di cui all'art. 8.

2. Il procedimento per il rinnovo si svolge secondo le modalità di cui all'art. 10.

3. Qualora intervengano giustificati motivi che impediscono di completare l'istruttoria nei tempi previsti la qualità di soggetto accreditato permane fino alla adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.

## Art. 15.

*Integrazione dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture pubbliche e dell'accreditamento delle strutture private*

1. Le strutture private per la terapia riabilitativa delle dipendenze già accreditate, qualora abbiano proceduto all'ampliamento del numero dei posti letto o alla variazione del livello del servizio, o dei locali ove si erogano le prestazioni, o al trasferimento in altra sede dello stesso comune, ne danno comunicazione alla Direzione centrale entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione da parte delle aziende sanitarie competenti per territorio, producendo la documentazione di cui all'art. 8.

2. Le strutture pubbliche per la terapia riabilitativa delle dipendenze già accreditate, qualora abbiano proceduto all'ampliamento del numero dei posti letto o alla variazione del livello del servizio, o dei locali ove si erogano le prestazioni, o al trasferimento in altra sede della stessa azienda sanitaria, ne danno comunicazione alla Direzione centrale entro un mese dalla realizzazione dell'intervento, producendo la documentazione di cui all'art. 8.

3. La Direzione centrale avvia il procedimento di cui agli articoli 10 e seguenti effettuando un nuovo sopralluogo se la documentazione prodotta, o quella integrativa eventualmente richiesta, dimostrino che le variazioni intervenute hanno determinato una configurazione organizzativa diversa da quella iniziale. In caso contrario, l'istruttoria viene effettuata sulla base della documentazione prodotta.

4. Le strutture private per la terapia riabilitativa delle dipendenze già accreditate comunicano alla Direzione centrale anche le eventuali variazioni intervenute con riferimento al soggetto titolare o alla denominazione della struttura.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 la Direzione centrale chiede l'eventuale documentazione inerente alla conformità ai requisiti di accreditamento e adotta, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta documentazione, in caso di esito positivo il decreto di integrazione dell'accreditamento.

6. Fino al completamento del procedimento di integrazione dell'accreditamento le strutture private interessate mantengono l'accreditamento e l'eventuale accordo contrattuale stipulato con l'azienda sanitaria competente per territorio.

7. Nelle more del completo allestimento e del l'accreditamento della nuova sede, qualora la sede precedentemente accreditata non consenta lo svolgimento dell'attività, il relativo accreditamento è sospeso. In tale caso la struttura per la terapia riabilitativa delle dipendenze informa tempestivamente la Direzione centrale dell'indisponibilità della sede.

8. L'integrazione dell'autorizzazione e dell'accreditamento non determina una proroga della durata dell'accreditamento iniziale.

## Art. 16.

*Accordi contrattuali*

1. Le aziende sanitarie territorialmente competenti, in coerenza con la programmazione regionale che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi, procedono alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 50 della legge regionale n. 17/2014, con le strutture private accreditate ai sensi dell'art. 11.

2. Le tariffe applicabili alle prestazioni oggetto degli accordi contrattuali sono determinate con deliberazione della giunta regionale.

3. Le aziende sanitarie territorialmente competenti vigilano sul rispetto dell'accordo contrattuale e sulla qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie.

4. Le modalità di accesso alle prestazioni erogate dalle strutture di cui all'art. 2 sono disciplinate con deliberazione di giunta regionale.

## Art. 17.

*Vigilanza della Direzione centrale*

1. La Direzione centrale esercita attività di vigilanza nei confronti delle strutture pubbliche e private accreditate, effettuando sopralluoghi di controllo quando venga a conoscenza di criticità che possano mettere a rischio la sicurezza dei pazienti o degli operatori.

2. In caso di rifiuto della struttura a sottoporsi ai sopralluoghi di cui al comma 1, la Direzione centrale adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento per un periodo di trenta giorni. Entro quindici giorni dalla scadenza di detto periodo, viene disposto un nuovo sopralluogo, anche senza preavviso. In caso di ulteriore rifiuto, la Direzione centrale adotta il provvedimento di revoca dell'accreditamento.

3. L'attività di vigilanza è svolta dai valutatori incaricati ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 8. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza si applicano le disposizioni dell'art. 10.

4. Determina la sospensione dell'accreditamento la mancata disponibilità della sede accreditata, nelle more del completo allestimento e del rilascio dell'autorizzazione per la nuova sede, nei casi di ampliamento o di trasferimento di cui all'art. 15, commi 1 e 2.

5. Determina la revoca dell'accreditamento la mancata comunicazione finalizzata all'integrazione dell'accreditamento per le fattispecie di cui all'art. 15, comma 4.

6. Le ipotesi di sospensione e revoca dell'accreditamento per le strutture private non comportano la sospensione o la revoca dell'autorizzazione; l'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione comporta automaticamente la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

7. In caso di revoca dell'accreditamento per le strutture private, la nuova domanda può essere presentata a seguito di specifiche disposizioni regionali.

8. Nei casi in cui si verificano le condizioni che comportano la revoca dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento delle strutture pubbliche per la terapia riabilitativa delle dipendenze, ma sussista la necessità di garantire la prosecuzione delle attività sanitarie, si attiva una procedura straordinaria che prevede:

a) predisposizione di un sistema di monitoraggio mirato su attività, risultati, volumi, piani di adeguamento;

b) registrazione di tutti gli eventi indesiderati e situazione di rischio potenziale, che sono sottoposti a procedure di audit;

c) non possibilità di aumento dei volumi di attività.

9. La comunicazione di dati non veritieri, rilevata dalla Direzione centrale nella fase istruttoria di cui all'art. 9, ovvero nelle fasi di monitoraggio o di vigilanza, comporta il diniego del rilascio dell'accreditamento o la revoca dello stesso, ove già concesso; resta fermo quanto previsto dall'art. 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

## Art. 18.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Le strutture private per la terapia riabilitativa delle dipendenze iscritte all'albo regionale di cui alla Deliberazione di giunta regionale 7 dicembre 2000, n. 3847, già eroganti prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio sanitario regionale presentano domanda di autorizzazione alla azienda sanitaria competente per territorio entro e non oltre il termine perentorio di due mesi, decorrente dalla entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le strutture di cui al comma 1 presentano domanda di accreditamento alla Direzione centrale entro e non oltre il termine perentorio di dodici mesi, decorrente dalla entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 8.

3. Le strutture pubbliche per la terapia riabilitativa delle dipendenze presentano domanda di autorizzazione e di accreditamento alla Direzione centrale entro e non oltre il termine perentorio di sei mesi, decorrente dalla entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 8.



4. Le strutture di cui al comma 1 che presentano domanda di accreditamento svolgono la loro attività sulla base degli accordi contrattuali stipulati con le aziende sanitarie competenti per territorio fino al completamento del procedimento di rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo.

5. I procedimenti di accreditamento di eventuali ulteriori strutture per la terapia riabilitativa delle dipendenze possono essere avviati sulla base di specifici atti di programmazione regionale.

Art. 19.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

*Visto, il Presidente: SERRACCHIANI*

**18R00098**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
18 dicembre 2017, n. **0284/Pres.**

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale delle riserve di caccia e per le iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle riserve di caccia, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettera f), e 39, comma 1, lettera a-bis), della legge regionale 6/2008.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2017)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda) ed, in particolare, l'art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), il quale ha modificato l'art. 3 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) inserendo, al comma 1, la lettera j decies) che affida alla Regione la gestione del "Fondo di miglioramento ambientale e per la copertura rischi" di cui all'art. 10 legge regionale n. 6/2008;

Vista la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) ed, in particolare, l'art. 2, comma 108, lettera a) che ha sostituito la lettera j decies) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 6/2008, affidando alla Regione la competenza per la prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica, nonché concessione dei contributi di cui all'art. 10 della legge regionale n. 6/2008;

Vista la legge regionale n. 6/2008 ed, in particolare, l'art. 10, comma 1, lettera f), così come sostituito dall'art. 2, comma 108, lettera b), della legge regionale n. 14/2016, ai sensi del quale e al fine di ridurre l'impatto della fauna selvatica sulle attività antropiche, di garantire la salvaguardia della fauna selvatica e di conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale del paesaggio, l'Amministrazione regionale è autorizzata, tra l'altro, a concedere contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale delle riserve di caccia e le iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica;

Visto l'art. 39, comma 1, della legge regionale n. 6/2008, ai sensi del quale viene disposto che con uno o più regolamenti sono disciplinati determinati aspetti applicativi di tale legge tra cui, così come previsto tra le fattispecie di cui alla lettera a bis), i criteri e le modalità per la concessione di contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale e le iniziative di miglioramento ambientale di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 6/2008;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2017, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 28 luglio 2016, n. 47 ed aggiornato con deliberazione 14 dicembre 2016, n. 50, recante, tra gli obiettivi strategici e i principali risultati attesi, la predisposizione delle modifiche regolamentari conseguenti alle nuove competenze assunte in materia di gestione faunistico-venatoria;

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale delle riserve di caccia e per le iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle riserve di caccia, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettera f), e 39, comma 1, lettera a-bis), della legge regionale n. 6/2008» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;


Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 1° dicembre 2017, n. 2358;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale delle riserve di caccia e per le iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle riserve di caccia, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettera f), e 39, comma 1, lettera a-bis), della legge regionale n. 6/2008», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## SERRACCHIANI

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale delle riserve di caccia e per le iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle riserve di caccia, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettera f), e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 6/2008**

(Omissis)

### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

##### Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale delle riserve di caccia e per le iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettera f), e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

#### Art. 2.

##### Riparto delle risorse tra le attività finanziabili

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Giunta regionale stabilisce annualmente con deliberazione il riparto delle somme disponibili a bilancio per il finanziamento delle attività di cui al comma 2.

2. Le risorse disponibili sono destinate per una quota non inferiore al 50 per cento al finanziamento delle attività di gestione faunistico-ambientale delle riserve di caccia e nella percentuale residua al finanziamento delle iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle riserve di caccia medesime.

3. Qualora le risorse ripartite ai sensi del comma 2 eccedano le domande di contributo riferite ad una delle due tipologie, le risorse residue possono essere impiegate per il finanziamento delle attività dell'altra tipologia.

#### Art. 3.

##### Beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 6/2008, i beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento sono le associazioni delle riserve di caccia di cui all'art. 14 della medesima legge regionale.

#### Art. 4.

##### Regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L352.

2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1408/2013, non può superare il massimale di 15.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, considerando l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti.

### Capo II

#### GESTIONE FAUNISTICO-AMBIENTALE

#### Art. 5.

##### Tipologia di attività finanziabili

1. Le attività relative alla gestione faunistico-ambientale per le quali possono essere concessi i contributi sono quelle di seguito specificate:

a) attività gestionali finalizzate alla salvaguardia, alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica migratoria;

b) attività gestionali finalizzate a favorire la presenza e l'incremento della fauna selvatica stanziale;

c) attività finalizzate alla riduzione dell'impatto sulle produzioni agricole e sulla circolazione stradale da parte degli ungulati nelle riserve di caccia;

d) progetti faunistico-ambientali per la conservazione e la gestione degli habitat naturali.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte successivamente alla presentazione della domanda di contributo ed entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

#### Art. 6.

##### Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Le associazioni delle riserve di caccia presentano alla struttura regionale competente in materia, dal 1° gennaio ed entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno, domanda di contributo sottoscritta dal legale rappresentante, redatta in conformità alla vigente normativa in materia di bollo utilizzando esclusivamente il modello di cui all'allegato A e corredata del progetto gestionale che si intende attuare, del preventivo di spesa relativo all'esecuzione delle attività finanziabili e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti de minimis.

2. Al fine del rispetto dei termini di cui al comma 1, fa fede la data di spedizione della domanda e, in caso di spedizione a mezzo raccomandata, trova applicazione l'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

#### Art. 7.

##### Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

2. Le spese ammissibili a contributo sono connesse con le attività gestionali faunistico-ambientali di cui all'art. 5 e riguardano:

a) acquisto di materiale di consumo, in particolare, granaglie, sale, repellenti, sementi e tabelle;

b) acquisto di piante per attività di imboschimento;

c) affidamento di incarichi di consulenza, redazione e coordinamento dei progetti gestionali faunistico-ambientali, per un importo, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali, non superiore al 10 per cento del costo complessivo del progetto stesso;

d) pubblicazioni e attività divulgativa;

e) spese per esecuzione di operazioni di sfalcio, semina, aratura e altre attività agronomiche;

f) spese per posizionamento e gestione di dissuasori e di altra attrezzatura per la prevenzione dei sinistri stradali causati dalla fauna selvatica;

g) spese per conduzione di fondi agricoli;

h) spese per acquisto di strumentazione video-fotografica per censimenti e accertamento della presenza della fauna selvatica;



- i) spese per acquisto di attrezzatura varia, in particolare, distributori di mangime e dissuasori;
- j) imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora costituisca un costo per l'associazione della riserva di caccia.

## Art. 8.

*Concessione e misura del contributo*

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, le domande di concessione del contributo sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. Nel caso le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

2. La misura del contributo concedibile è pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Il limite massimo del contributo per le attività di cui all'art. 5 è di € 5.000,00 per ogni singola associazione di riserva di caccia.

4. Il decreto di concessione del contributo è emesso entro centotanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di contributo ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 7/2000.

## Art. 9.

*Istruttoria*

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando un termine di quindici giorni.

3. Le domande di contributo non presentate entro i termini di cui all'art. 6, comma 1, sono dichiarate inammissibili.

4. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2 non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

## Art. 10.

*Rendicontazione ed erogazione del contributo*

1. Il decreto di liquidazione ed erogazione del contributo è emesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

2. L'erogazione del contributo concesso è subordinata alla presentazione mediante il modello allegato B, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, di un elenco analitico della documentazione giustificativa per singola voce, da sottoporre a verifica contabile a campione, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000.

3. In sede di rendicontazione, i beneficiari dichiarano di non avere ottenuto contributi per le medesime finalità e attività da parte di altri enti pubblici.

4. Il contributo è definitivamente determinato ed erogato, verificata la rendicontazione di cui al comma 2. Nel caso di costi complessivi di importo inferiore rispetto alla spesa ammessa a contributo, l'entità dello stesso viene ricalcolata proporzionalmente alla spesa rendicontata ai sensi del comma 2.

5. La concessione del contributo è revocata in caso di mancata rendicontazione entro il termine previsto al comma 2.

*Capo III*

## INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

## Art. 11.

*Iniziativa ed ambiti territoriali*

1. I contributi per i miglioramenti ambientali sono concessi per finanziare iniziative finalizzate a migliorare la disponibilità alimentare e a incrementare i siti di riproduzione, sosta, rifugio e svernamento della fauna selvatica. Le iniziative finanziabili riguardano:

- a) la conversione dei seminativi a prati e prati-pascolo e il loro mantenimento;
- b) il ripristino e la conservazione di zone umide;

- c) la destinazione delle superfici agricole a colture a perdere;
- d) l'imboschimento di superfici a seminativo e il loro mantenimento.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono svolte successivamente alla presentazione della domanda di contributo ed entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

3. Il contributo concesso per le iniziative di miglioramento ambientale viene determinato sulla base della superficie annualmente interessata dall'intervento.

4. Nei biotopi, istituiti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), le iniziative possono essere attuate, qualora non contrastanti con le norme di tutela, previo parere obbligatorio della struttura regionale competente in materia.

5. Nei parchi comunali ed intercomunali, istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 42/1996, le iniziative possono essere attuate qualora non contrastanti con le norme di attuazione e di gestione dei parchi stessi, previo parere obbligatorio dell'ente gestore.

## Art. 12.

*Conversione dei seminativi a prati e prati-pascolo e loro mantenimento*

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), la conversione dei seminativi a colture foraggere permanenti è effettuata utilizzando un miscuglio di specie a foglia larga, appartenenti prevalentemente alla famiglia delle leguminose, nonché di graminacee. Le essenze erbacee impiegate per l'impianto dei prati e per le eventuali trasemine sul cotico esistente sono indicate nell'allegato C.

2. Per terreno a seminativo di cui si chiede la conversione a prato si intende un terreno coltivato con colture cerealicole o proto-oleaginose nella stagione precedente, come desumibile dal fascicolo aziendale. La conversione obbliga al mantenimento del prato per i quattro anni successivi a quello della conversione.

3. Le operazioni per la cura dei prati e prati-pascolo, ancorché convertiti, comportano congiuntamente:

a) l'esecuzione di uno o più sfalci, in epoche appropriate ed in rapporto alle condizioni climatiche, da effettuare dopo il 30 giugno ed entro e non oltre il 30 settembre, esclusivamente nelle ore diurne;

b) il divieto dell'impiego di presidi fitosanitari, di prodotti diserbanti nonché di concimi chimici;

c) il mantenimento degli alberi, delle siepi e delle piccole aree cespugliate, qualora non in contrasto con le finalità previste dalla cura del prato stesso.

4. Il contributo annuo per unità di superficie agricola è concedibile:

a) fino a un massimo di 420 euro ad ettaro per la conversione dei seminativi a prato erogabili per un periodo massimo di tre anni dalla conversione;

b) fino a un massimo di 360 euro ad ettaro per la cura dei prati o prati-pascolo aventi già tale destinazione che, a causa dell'orografia o dell'acclività dei luoghi, è effettuata manualmente;

c) fino a un massimo di 260 euro ad ettaro per la cura dei prati o prati-pascolo, aventi già tale destinazione, compiuta con mezzi meccanici.

## Art. 13.

*Ripristino e conservazione di zone umide*


1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), sono zone umide le superfici occupate da bacini naturali o semi-naturali di acqua stagnante o salmastra o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane, inclusa una fascia perimetrale inerbita di almeno 5 metri di larghezza, con eventuale presenza di alberi o arbusti.

2. Le operazioni di ripristino e conservazione delle zone umide comportano congiuntamente:

a) il mantenimento di un adeguato livello d'acqua durante l'anno su tutta o almeno tre quarti della superficie considerata, calcolata al momento di massima disponibilità di acqua;

b) la manutenzione e la pulizia dei canali di afflusso e di deflusso;

c) la ripulitura degli specchi lacustri dalla vegetazione arborea e arbustiva;



d) l'esecuzione, su almeno il 50 per cento delle aree poco profonde, del taglio stagionale dei canneti, scirpeti o cariceti dopo il 30 giugno con asporto del materiale vegetale;

e) l'esecuzione, dopo il 30 giugno ed entro e non oltre il 30 settembre, esclusivamente nelle ore diurne, di uno o più sfalci della superficie inerbita;

f) il divieto dell'impiego di presidi fitosanitari, di prodotti diserbanti nonché di concimi chimici.

3. Il contributo annuo per unità di superficie agricola è concedibile fino a un massimo di 260 euro ad ettaro.

#### Art. 14.

##### *Destinazione delle superfici agricole a colture a perdere*

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), le coltivazioni a perdere per fini alimentari, di rifugio e di nidificazione della fauna selvatica sono effettuate esclusivamente sui terreni già a seminativo impiegando almeno due essenze delle specie elencate nell'allegato D.

2. Per terreno già a seminativo si intende un terreno per il quale sia stata presentata domanda di contributo l'anno precedente ai sensi del presente articolo oppure, in caso di prima domanda, un terreno come definito dall'art. 12, comma 2.

3. Le operazioni agronomiche per la conduzione delle colture a perdere comportano congiuntamente:

a) la semina, in fasce larghe al massimo 15 metri, di almeno due colture a scelta tra quelle comprese nell'allegato C entro il 31 maggio per le colture a semina primaverile o entro il 31 ottobre per le colture a semina autunnale;

b) il divieto dell'impiego di presidi fitosanitari, di prodotti diserbanti nonché di concimi chimici;

c) il mantenimento della coltura in campo fino al 31 marzo dell'anno successivo alla sua maturazione;

d) il mantenimento di una copertura vegetale, ancorché con la realizzazione di colture intercalari, in modo continuato durante tutto il periodo dell'anno;

e) l'utilizzo degli eventuali recuperi di prodotto in siti di foraggiamento dislocati nell'ambito del territorio della riserva di caccia.

4. Il contributo annuo per unità di superficie agricola è concedibile fino a un massimo di 620 euro ad ettaro.

#### Art. 15.

##### *Imboschimenti di superfici a seminativo e loro mantenimento.*

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 11, comma 1, lettera d), l'imboschimento delle superfici a seminativo è effettuato utilizzando essenze arboree appartenenti alla flora autoctona o storicamente presente nelle aree interessate, comprese nell'elenco di cui all'allegato E e può consistere nella creazione di un insieme di formazioni vegetali d'alto fusto, di siepi alberate o di siepi cespugliate, da mantenere per almeno dieci anni.

2. Per terreno a seminativo di cui si chiede l'imboschimento si intende un terreno coltivato con colture cerealicole o proto-oleaginose nella stagione precedente, come desumibile dal fascicolo aziendale.

3. Le superfici oggetto di imboschimento, siano esse contigue o non contigue con altre superfici imboschite, riguardano una estensione non inferiore a 1.000 metri quadrati ed avente una larghezza media superiore ai 2,5 metri.

4. Le operazioni per la cura delle superfici convertite comportano per i primi cinque anni dall'impianto:

a) il divieto dell'impiego di presidi fitosanitari, di prodotti diserbanti nonché di concimi chimici;

b) il controllo dello sviluppo delle essenze arbustive;

c) la ripulitura della vegetazione erbacea spontanea;

d) la raccolta e il conferimento in discarica di eventuali rifiuti.

5. Il contributo annuo per unità di superficie agricola è pari all'80 per cento delle spese documentate sostenute per l'impianto, fino a un massimo di 3.000 euro ad ettaro.

6. Per gli anni successivi, e non oltre il quinto anno dalla realizzazione dell'imboschimento, il contributo annuo è concedibile fino a un massimo di 300 euro ad ettaro.

7. L'iniziativa di cui al presente articolo non si applica alle colture legnose specializzate.

#### Art. 16.

##### *Modalità e termini di presentazione della domanda*

1. Le associazioni delle riserve di caccia presentano alla struttura regionale competente in materia, dal 1° gennaio ed entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno, domanda di contributo sottoscritta dal legale rappresentante e redatta in conformità alla vigente normativa in materia di bollo utilizzando esclusivamente il modello di cui all'allegato F.

2. Al fine del rispetto dei termini di cui al comma 1, fa fede la data di spedizione della domanda e, in caso di spedizione a mezzo raccomandata, trova applicazione l'art. 6 della legge regionale n. 7/2000.

3. Per le iniziative di cui agli articoli 12, 13 e 14, la domanda di contributo è corredata della seguente documentazione:

a) elenco e corografia con ubicazione delle particelle;

b) fotocopia dell'atto di conduzione legittimante la realizzazione dell'intervento;

c) preventivo di spesa;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti di minimis.

4. Per le iniziative di cui all'art. 15, la domanda di contributo è corredata della seguente documentazione:

a) relazione sintetica dell'intervento da attuare;

b) elenco e corografia con ubicazione delle particelle;

c) certificato catastale e dell'estratto di mappa;

d) fotocopia dell'atto di conduzione legittimante la realizzazione dell'intervento e il suo mantenimento;

e) preventivo di spesa o computo metrico estimativo dei lavori preventivati per la realizzazione dell'intervento;

f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti di minimis.

5. L'associazione della riserva di caccia presenta entro il 15 maggio fotocopia dell'atto da cui si evince che l'assemblea autorizza l'effettuazione del miglioramento ambientale.

#### Art. 17.

##### *Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

2. Le spese ammissibili a contributo sono connesse con le iniziative di miglioramento ambientale di cui all'art. 11 e riguardano:

a) acquisto di materiale di consumo, in particolare, granaglie, sementi e tabelle;

b) acquisto di piante per attività di imboschimento;

c) pubblicazioni e attività divulgativa;

d) spese per esecuzione di operazioni di sfalcio, semina, aratura e altre attività agronomiche;

e) spese per conduzione di fondi agricoli;


f) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora costituisca un costo per l'associazione della riserva di caccia.

#### Art. 18.

##### *Concessione del contributo*

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, le domande di concessione del contributo sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. Nel caso le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

2. Il decreto di concessione del contributo è emesso entro centotanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di contributo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 7/2000.



## Art. 19.

*Istruttoria*

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando un termine di quindici giorni.

3. Le domande di contributo non presentate entro i termini di cui all'art. 16, comma 1, sono dichiarate inammissibili.

4. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2 non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

## Art. 20.

*Rendicontazione ed erogazione del contributo*

1. Il decreto di liquidazione ed erogazione del contributo è emesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

2. L'erogazione del contributo concesso è subordinata alla presentazione mediante il modello allegato B, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, di un elenco analitico della documentazione giustificativa per singola voce, da sottoporre a verifica contabile a campione, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000.

3. In sede di rendicontazione, i beneficiari dichiarano di non avere ottenuto contributi per le medesime finalità e iniziative da parte di altri enti pubblici.

4. Il contributo è definitivamente determinato ed erogato, verificata la rendicontazione di cui al comma 2.

5. La concessione del contributo è revocata in caso di mancata rendicontazione entro il termine previsto al comma 2.

*Capo IV*

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 21.

*Ispezioni e controlli*

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, la struttura regionale competente in materia può disporre ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi di cui ai capi II e III e il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.

## Art. 22.

*Divieto di cumulo*

1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per le medesime finalità.

## Art. 23.

*Allegati*

1. Le modifiche agli allegati di cui al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore del Servizio competente in materia da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## Art. 24.

*Rinvio*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano la normativa statale e regionale in materia faunistico-venatoria e le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000.

## Art. 25.

*Disposizioni transitorie*

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi i regolamenti provinciali previgenti.

## Art. 26.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

*Visto, il Presidente:* SERRACCHIANI

**18R00099**

**REGIONE TOSCANA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2017, n. 76/R.

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 «Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo»).**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.55 del 27 dicembre 2017*)

## LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*).


Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Toscana;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di concorrenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014»;



Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettere *a) b) c) d) h)*, e comma 2, art. 12 e art. 13;

Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo) e in particolare l'art. 14;

Visto il regolamento 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell'art. 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo)).

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 22 dicembre 2016;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 15 giugno 2017;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 1016 del 25 settembre 2017;

Visto il parere favorevole della IV Commissione consiliare espresso nella seduta del 18 ottobre 2017;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso ai sensi dell'art. 66, comma 3, dello Statuto nella seduta del 16 novembre 2017;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2017, n. 1391;

Considerato quanto segue:

1. In attuazione del riassetto delle funzioni provinciali di cui alla l.r. 22/2015, la legge regionale 64/2009 è stata di recente modificata con legge regionale 11 marzo 2016, n. 24 (Disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 64/2009) che ha trasferito le funzioni in materia di difesa del suolo alla Regione e, con l'occasione, ha introdotto elementi di semplificazione e di accelerazione delle procedure, tra le quali: la possibilità, in conformità alla normativa nazionale di riferimento, di applicare deroghe alla disciplina per gli impianti non soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 1363/1959 per i quali, sulla base dei criteri definiti nel regolamento, possano escludersi pericoli per l'incolumità pubblica nonché la rimodulazione degli oneri di allegazioni per la denuncia di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria degli impianti esistenti, in relazione al livello di rischio degli impianti medesimi.

2. È pertanto necessario adeguare i contenuti del d.p.g.r. 18/R/2010 al riassetto delle funzioni e alle forme di semplificazione introdotte dalla legge e armonizzarne le disposizioni, anche alla luce dell'evoluzione della normativa tecnica di riferimento e delle nuove norme sul procedimento amministrativo di cui al decreto legislativo 127/2016, prevedendo in particolare:

*a)* la rivisitazione di alcune definizioni tecniche e l'individuazione di codici di calcolo per la valutazione dell'area di rischio, con facoltà di ricorrere, in alternativa, ad una metodologia speditiva secondo le modalità predefinite in apposito allegato;

*b)* l'aggiornamento dei contenuti della domanda e dei documenti progettuali da presentare, armonizzando le relative procedure;

*c)* l'individuazione di criteri per l'applicazione, caso per caso, delle deroghe degli impianti minori;

*d)* la razionalizzazione delle modalità di effettuazione dei controlli, di collaudo e di presentazione dei rapporti, con alleggerimento degli adempimenti;

*e)* la revisione dei procedimenti preordinati alla denuncia di esistenza, regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria degli impianti in essere, con diversificazione della documentazione e alleggerimento degli oneri per gli impianti che, in esito alla valutazione della denuncia di esistenza, risultino regolarmente autorizzati o che presentino un basso livello di rischio;

*f)* la riformulazione della disciplina delle dismissioni e chiusura degli impianti, implementandone le casistiche in funzione delle modifiche introdotte, nonché la definizione delle modalità di gestione del catasto degli invasi e dei contenuti della modulistica indicata dalla legge.

3. In attesa dell'emanazione di specifiche disposizioni tecniche, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 112/1998) è inoltre necessario inserire una disciplina transitoria che preveda, in conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale:

*a)* per gli impianti esclusi dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1363/1959, una disposizione sui contenuti del progetto di gestione degli invasi di cui all'art. 114 del decreto legislativo 152/2006, indicando i termini per la presentazione del progetto stesso;

*b)* per i nuovi impianti soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 1363/1959, ivi compresi gli invasi ricadenti nelle classi D ed E, una disposizione transitoria per la presentazione del progetto di gestione e per il coordinamento regionale delle operazioni incidenti in uno stesso corpo idrico.


Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 18/R/2010*

1. Il punto 1 del considerato è sostituito dal seguente:

1. la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di



ritenuta e dei relativi bacini di accumulo) di cui il presente regolamento costituisce attuazione - ha ridefinito le funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe e sbarramenti alla luce del mutato assetto delle competenze e dell'evoluzione legislativa intercorsa successivamente all'entrata in vigore della previgente legge che disciplinava la materia (l.r. 7 gennaio 1994 n. 1) ed è stata di recente modificata con legge regionale 11 marzo 2016, n. 24 (Disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 64/2009), in attuazione del trasferimento delle funzioni provinciali in materia di difesa del suolo alla Regione.

2. la lettera *b*) del punto 2 del considerato è sostituita dalla seguente:

«*b*) semplificare la documentazione progettuale da presentare per gli invasi di dimensioni limitate, anche al fine di incentivarne la realizzazione per la gestione dei fabbisogni irrigui in ambito agricolo e per il contestuale mantenimento del Minimo Deflusso Vitale nei corsi d'acqua principali e la ricarica di falda, prevedendo anche la possibilità, di applicare, caso per caso, deroghe alla disciplina della legge e del regolamento, per specifici impianti individuati dalla legge, tra quelli non soggetti alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 1363/1959, per i quali, sulla base di criteri definiti nel regolamento stesso, possa escludersi il rischio per l'incolumità pubblica;».

3. Il punto 5 del considerato è sostituito dal seguente:

«5. si è posta inoltre l'esigenza di dettare una specifica disciplina dei procedimenti preordinati alla denuncia di esistenza, alla regolarizzazione e all'autorizzazione in sanatoria degli impianti, in attuazione della disciplina prevista dalla l.r. 64/2009 che prevede elementi di semplificazione delle procedure, in conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale di riferimento, riducendo gli oneri di allegazione per gli impianti regolarmente autorizzati e mantenuti, ovvero per gli impianti per i quali è comunque possibile attestare un basso livello di rischio, anche indotto».

4. Il punto 6 del considerato è soppresso.

5. Il punto 7 del considerato è soppresso.

6. Il punto 8 del considerato è sostituito dal seguente:

«8. si è, quindi, reso necessario armonizzare le disposizioni del presente regolamento con il nuovo quadro delle norme regionali volte alla semplificazione e informatizzazione delle procedure ( legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 «Norme sul procedimento amministrativo per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa» e legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 «Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza») nonché alle nuove norme del procedimento amministrativo introdotte dal Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124)».

7. Il punto 9 del considerato è sostituito dal seguente:

«9. in attesa dell'emanazione di specifiche disposizioni tecniche, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 112/1998) è sorta, inoltre, l'esigenza di inserire una disciplina transitoria che preveda, in conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale:

*a*) per gli impianti esclusi dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1363/1959, una disposizione sui contenuti del progetto di gestione degli invasi di cui all'art. 114 del decreto legislativo 152/2006, indicando i termini per la presentazione del progetto stesso;

*b*) per i nuovi impianti soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 1363/1959, ivi compresi gli invasi ricadenti nelle classi D ed E, una disposizione transitoria per la presentazione del progetto di gestione e per il coordinamento regionale delle operazioni incidenti in uno stesso corpo idrico.

8. Dopo il punto 9 del considerato è inserito il seguente punto:

«10. si è ritenuto opportuno, inoltre, introdurre una norma transitoria per i procedimenti in corso al fine di permettere anche a tali procedimenti di applicare la disciplina del presente regolamento facendo salve le fasi procedurali e gli adempimenti già definiti, ove compatibili».

## Art. 2.

*Definizioni (art. 14, comma 3, lettera a) l.r. 64/2009).  
Modifiche all'art. 2 del d.p.g.r. 18/R/2010*

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. 18/R/2010, dopo il punto e virgola è inserito:

«differenza tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso del parametro di monte».

2. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. 18/R/2010, dopo il punto e virgola è inserito:


«volume del serbatoio compreso tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso del parametro di monte».

3. La lettera *g*) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituita dalla seguente:

«*g*) volume di invaso: volume del serbatoio compreso tra la quota di massima regolazione e la quota del punto più depresso del parametro di monte».

4. Dopo la lettera *g*) del comma 1 dell'art. 2 del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserita la seguente lettera:

«*g-bis*) rischio indotto: rischio prodotto sulle aree a valle dello sbarramento per effetto della costruzione dell'impianto».



## Art. 3.

*Scelta dell'area per valutazione di rischio (art. 14, comma 3, lettera c) l.r. 64/2009). Modifiche all'art. 5 del d.p.g.r. 18/R/2010.*

1. Al comma 2 dell'art. 5 del d.p.g.r. 18/R/2010 le parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 5 del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente comma:

«2-bis. Per la definizione dell'area a cui estendere la valutazione del rischio possono essere utilizzati codici di calcolo che consentano di simulare numericamente la propagazione dell'onda di piena a valle a seguito del collasso totale o parziale dello sbarramento con formazione di una breccia di deflusso, in funzione del materiale e della tecnica di costruzione dello stesso. In alternativa può essere utilizzato un metodo speditivo che permette di individuare, con sufficiente margine di sicurezza, la porzione di valle, interessata dall'onda conseguente il potenziale collasso dello sbarramento, con le modalità riportate nell'allegato A1».

## Art. 4.

*Classificazione del rischio (art. 14, comma 3, lettera d) l.r. 64/2009). Modifiche all'art. 6 del d.p.g.r. 18/R/2010*

1. Al comma 1 dell'art. 6 del d.p.g.r. 18/R/2010 le parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

2. Al comma 2 dell'art. 6 del d.p.g.r. 18/R/2010 le parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

3. Al comma 3 dell'art. 6 del d.p.g.r. 18/R/2010 le parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

## Art. 5.

*Contenuti della domanda di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti (art. 3 e art. 14, comma 2, lettera a) l.r. 64/2009). Sostituzione dell'art. 7 del d.p.g.r. 18/R/2010.*

1. L'art. 7 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Contenuti della domanda di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti (art. 3 e art. 14, comma 2, lettera a) l.r. 64/2009). — 1. La domanda di autorizzazione alla costruzione di nuove opere è presentata alla struttura regionale territorialmente competente, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 64/2009.

2. Alla domanda di autorizzazione è allegato il progetto preliminare dell'opera, a firma di professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali. Nell'ambito del progetto preliminare, oltre ai contenuti previsti all'art. 9, sono indicati i seguenti elementi:

a) caratteristiche sommarie dell'impianto, con indicazione in particolare:

1) della tipologia costruttiva;

2) dell'altezza dello sbarramento;

3) del volume di invaso;

4) dell'eventuale corso d'acqua intercettato;

b) localizzazione dell'impianto, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato e della località abitata più vicina;

c) uso cui l'impianto è destinato;

d) proposta della classe di rischio da attribuire all'impianto, ai sensi dell'art. 6;

e) inquadramento dell'impianto rispetto agli atti di pianificazione di bacino;

f) estremi della richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista, oppure della concessione già rilasciata;

g) eventuale funzione strategica antincendio dell'invaso, opportunamente certificata dall'autorità competente.

3. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all'art. 3, in luogo del progetto preliminare può essere allegato direttamente il progetto definitivo dell'opera. In tali casi la struttura regionale competente, in relazione al rischio idrogeologico, idraulico e sismico presente sul territorio o indotto per effetto della costruzione dell'impianto, in fase di approvazione del progetto definitivo valuta l'opportunità di chiedere i pareri, gli atti di assenso delle amministrazioni pubbliche interessate, di cui all'art. 9, comma 5.

4. Per gli impianti ricadenti nelle classi D ed E di cui all'art. 3, alla domanda di autorizzazione è allegato anche il progetto di gestione dell'invaso di cui all'art. 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), elaborato nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto ministeriale di cui al medesimo art. 114, comma 4 del decreto legislativo 152/2006.

5. Nelle more del procedimento autorizzatorio, ogni variazione dei dati di cui al comma 2 è comunicata alla struttura regionale competente.

6. Fatti salvi gli adempimenti previsti all'art. 1 comma 5-bis e art. 2-bis della l.r. 64/2009, la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, sulla base dei criteri di cui all'art. 7-bis, deroghe alle disposizioni della medesima l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli impianti di autorizzare, rientranti nelle ipotesi di cui art. 1, comma 5-ter) della l.r. 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso.».

## Art. 6.

*Criteri per l'applicazione di deroghe alle disposizioni della l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli invasi di cui all'art. 1, comma 5-ter della l.r. 64/2009. Inserimento dell'art. 7-bis nel d.p.g.r. 18/R/2010.*

1. Dopo l'art. 7 del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente articolo:

«Art 7-bis (Criteri per l'applicazione di deroghe alle disposizioni della l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli invasi di cui all'art. 1, comma 5-ter della l.r. 64/2009). — 1. Fatti salvi gli adempimenti previ-



sti all'art. 1, comma 5-bis e art. 2-bis della l.r. 64/2009, la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, deroghe alle disposizioni della medesima l.r. 64/2009 e del presente regolamento per i nuovi impianti e per le modifiche da autorizzare, rientranti nelle ipotesi di cui art. 1 comma, 5-ter) della l.r. 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso in funzione dei criteri indicati nell'allegato A1 e in considerazione:

a) delle caratteristiche dell'impianto e in particolare:

1) la realizzazione in cemento armato;

2) la realizzazione con altro materiale, in tal caso gli organi di scarico dovranno trovarsi al di fuori del corpo diga;

b) dell'assetto idrogeologico del territorio e in particolare:

1) nel caso in cui lo sbarramento insista su un corso d'acqua con alveo inciso, dovrà contenere una portata associata ad un tempo di ritorno di duecento anni, anche senza franco idraulico;

2) nel caso in cui lo sbarramento insista su un corso d'acqua con opere idrauliche, dovrà contenere una portata associata ad un tempo di ritorno di duecento anni, con franco idraulico.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per gli impianti disciplinati dal Capo IV.»

#### Art. 7.

*Contenuti della domanda di autorizzazione alla modifica di impianti già esistenti, autorizzati e collaudati (articolo 3 e art. 14, comma 2, lettera a) l.r. 64/2009). Modifiche all'art. 8 del d.p.g.r. 18/R/2010.*

1. Al comma 1 dell'art. 8 del d.p.g.r. 18/R/2010 le parole «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti:

«alla struttura regionale territorialmente competente».

2. La lettera a) del comma 3 dell'art. 8 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituita dalla seguente:

«3. Nella domanda sono indicati i seguenti elementi:

a) caratteristiche sommarie dell'impianto, con indicazione in particolare:

1) della tipologia costruttiva;

2) dell'altezza dello sbarramento;

3) del volume di invaso;

4) dell'eventuale corso d'acqua intercettato;

5) della proposta della nuova classe di rischio di cui all'art. 6, qualora l'intervento determini l'attribuzione di una classe di rischio diversa da quella già assegnata, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A1 punti 3) e 4);».

3. Alla lettera g) del comma 3 dell'art. 8 del d.p.g.r. 18/R/2010, dopo le parole: «impianto esistente» sono aggiunte le seguenti: «con indicazione dell'eventuale nuovo contesto geologico».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 8 del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente comma:

«3-bis. In caso di opere regolarmente autorizzate, qualora i dati di cui al comma 3 non sono variati, si può fare riferimento ai dati già in possesso della pubblica amministrazione così come ricavabili dagli atti autorizzativi, rilasciati al richiedente, di cui vengono forniti gli estremi».

5. Il comma 5 dell'art. 8 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:

«5. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all'art. 7, comma 3, in luogo del progetto preliminare può essere allegato direttamente il progetto definitivo dell'opera. In tali casi la struttura regionale competente, in relazione al rischio idrogeologico, idraulico e sismico presente sul territorio o indotto per effetto della costruzione dell'impianto, in fase di approvazione del progetto definitivo valuta l'opportunità di chiedere i pareri, gli atti di assenso delle amministrazioni pubbliche interessate, di cui all'art. 9, comma 5.».

6. Al comma 6 dell'art. 8 del d.p.g.r. 18/R/2010 le parole: «all'art. 7, comma 5.» sono sostituite con le seguenti: «all'art. 7, comma 4.».

7. Al comma 7 dell'art. 8 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti:

«alla struttura regionale competente».

8. Dopo il comma 7 dell'art. 8 del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente comma:

«7-bis. Fatti salvi gli adempimenti previsti all'articolo 1 comma 5-bis e art. 2-bis della l.r. 64/2009, la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, sulla base dei criteri di cui all'art. 7-bis, deroghe alle disposizioni della medesima l.r. 64/2009 e del presente regolamento per le modifiche degli impianti da autorizzare ai sensi del presente articolo, rientranti nelle ipotesi di cui art. 1, comma 5-ter) della l.r. 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso.».

#### Art. 8.

*Progetto preliminare (art. 2, comma 1, art. 3 e art. 14, comma 2, lettera b) l.r. 64/2009). Modifiche all'art. 9 del d.p.g.r. 18/R/2010.*


1. Nella rubrica dell'art. 9 del d.p.g.r. 18/R/2010 le parole «e 3, lettera f) l.r. 64/2009» sono soppresse.

2. L'alinea del comma 4 dell'art. 9 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:

«4. Gli elaborati progettuali, redatti ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014 (Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta - dighe e traverse), riportano tutte le informazioni e relazioni specialistiche circostanziate al livello di progettazione preliminare ed in particolare indicano:».

3. la lettera b) del comma 4 dell'art. 9 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituita dalla seguente:

«b) la valutazione della classe di rischio ai sensi dell'art. 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A1 punti 3) e 4);».



4. La lettera *d*) del comma 4 dell'art. 9 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituita dalla seguente:

«*d*) per le opere in materiali sciolti, limitatamente alle classi D ed E di cui all'art. 3, la reale possibilità di reperimento dei materiali necessari alla costruzione, con l'indicazione delle eventuali relative cave di prestito;».

5. Il comma 5 dell'art. 9 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:

«5. La struttura regionale competente approva il progetto preliminare e, ove necessario in relazione alla tipologia di opere od impianto, acquisisce, in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo, i pareri e gli atti di assenso di altre amministrazioni pubbliche interessate, fra i quali, in particolare:

*a*) nulla osta dell'autorità militare competente per territorio in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta);

*b*) verifica da parte dell'Amministrazione comunale della compatibilità del nuovo invaso rispetto agli insediamenti esistenti.».

6. Al comma 6 dell'art. 9 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

7. Il comma 7 dell'art. 9 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:

7. La fase procedimentale preordinata all'approvazione del progetto preliminare si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione.

#### Art. 9.

*Progetto definitivo (art. 3, comma 3, art. 4 e art. 14, comma 2, lettera b) l.r. 64/2009). Modifiche all'art. 10 del d.p.g.r. 18/R/2010.*

1. Il comma 4 dell'art. 10 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:

«4. Gli elaborati progettuali, redatti ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014 riportano tutte le informazioni e relazioni specialistiche circostanziate al livello di progettazione definitiva ed in particolare indicano:

*a*) le eventuali varianti previste rispetto al progetto preliminare;

*b*) il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del progetto preliminare;

*c*) le campagne di indagine svolte, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, anche al fine di minimizzare l'impatto ambientale dell'opera, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la funzionalità;

*d*) le misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, le modalità di sorveglianza e di dissattivazione o svuotamento dell'invaso;

*e*) le prove, le indagini ed i rilevamenti eseguiti che descrivono in particolare:

1) la geomorfologia e la litologia dell'area in esame, mediante analisi estese fino a profondità idonee all'opera in progetto;

2) lo studio geostrutturale, con particolare riferimento alla tenuta del serbatoio ed alla stabilità dei pendii circostanti nelle condizioni di serbatoio con livello al massimo invaso, in caso di evento sismico, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;

3) gli effetti sull'idrografia sotterranea e superficiale e sulle loro interazioni;

*f*) le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e dei materiali di costruzione degli sbarramenti;

*g*) le verifiche di filtrazione e sifonamento; le verifiche di stabilità dell'opera di ritenuta e del complesso diga-terreno di fondazione, effettuate almeno con riferimento a ciascuna delle seguenti condizioni: a fine costruzione, a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso, in caso di evento sismico nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;

*h*) i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustifichino il valore assunto per le portate di progetto ed il conseguente dimensionamento delle opere complementari;

*i*) la valutazione del trasporto solido con riferimento allo sviluppo dell'interrimento dell'impianto e alla stima della variazione della dinamica d'alveo a monte e valle dello stesso per i nuovi impianti che si propone di classificare, ai sensi dell'art. 6, nella classe di rischio 4 di cui all'allegato A al presente regolamento, oppure per quelli già esistenti e classificati nella medesima classe;

*j*) il calcolo strutturale dello sbarramento, delle opere e delle infrastrutture accessorie, tenendo conto del grado di sismicità della zona ove è ubicato l'impianto;

*k*) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e, nel caso di invasi ricadenti nella classe D ed E di cui all'art. 3, dovute a ipotetico collasso dello sbarramento.».

2. Il comma 5 dell'art. 10 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:


«Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all'art. 3 possono essere omesse le indicazioni previste al comma 4 lettere *d*, *i*, *k*). Per gli impianti ricadenti nella classe A qualora costituiti da rilevato in terra, le verifiche indicate al comma 4, lettera *h*) non sono necessarie nel caso in cui i paramenti di monte abbiano inclinazione inferiore o uguale a 1:3 e quelli di valle abbiano inclinazione inferiore o uguale a 1:2,5.».

3. Al comma 8 dell'art. 10 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

4. Al comma 9 dell'art. 10 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

5. Il comma 10 dell'art. 10 del d.p.g.r. 18/R/2010, è sostituito dal seguente:

«10. La struttura regionale competente trasmette copia dell'autorizzazione di cui al comma 9 al richiedente.».



6. Il comma 11 dell'art. 10 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:

11. La fase procedimentale preordinata all'approvazione del progetto definitivo e della contestuale autorizzazione alla costruzione o modifica dell'impianto si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione. Eventuali pareri, atti di assenso di altre amministrazioni, necessari alla realizzazione delle opere o all'esercizio dell'impianto, sono rilasciati in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo.

#### Art. 10.

*Fogli di condizioni (art. 4, comma 1 e art. 14, comma 2, lettera c) l.r. 64/2009). Modifiche all'art. 11 del d.p.g.r. 18/R/2010.*

1. Al comma 2 dell'art. 11 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole «dalla provincia» sono sostituite dalle seguenti:

«dalla struttura regionale competente».

2. La lettera *b)* del comma 5 dell'art. 11 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituita dalla seguente:

«*b)* l'ubicazione della residenza dell'addetto alla vigilanza, e l'indicazione del numero di reperibilità dello stesso, da contattare in modo tale che sia garantito un rapido tempo di intervento;».

3. Alla lettera *d)* del comma 5 dell'art. 11 del d.p.g.r. 18/R/2010 dopo la parola «piani» la parola: «provinciali» è soppressa.

4. Al comma 6 dell'art. 11 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole «dalla provincia» sono sostituite dalle seguenti:

«dalla struttura regionale competente».

#### Art. 11.

*Controlli e poteri di prescrizione in fase di esecuzione dei lavori (art. 5, comma 4 e art. 14, comma 2, lettera d) l.r. 64/2009). Modifiche all'art. 12 del d.p.g.r. 18/R/2010.*

1. Al comma 1 dell'art. 12 del d.p.g.r. 18/R/2010, primo e quarto rigo, le parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

2. Al comma 2 dell'art. 12 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

#### Art. 12.

*Collaudo (art. 6 e art. 14, comma 2, lettera d) l.r. 64/2009). Modifiche all'art. 13 del d.p.g.r. 18/R/2010*

1. Il comma 1 dell'art. 13 del d.p.g.r. 18/R/2010, è sostituito dal seguente:

«1. Il collaudo in corso d'opera è effettuato, per le opere pubbliche, nei casi di cui all'art. 215 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5/10/2010. Nel caso di opere private, la struttura regionale competente stabilisce, al momento del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, quali di esse assoggettare a collaudo in corso d'opera.».

2. Il comma 2 dell'art. 13 del d.p.g.r. 18/R/2010 è abrogato.

3. Il comma 3 dell'art. 13 del d.p.g.r. 18/R/2010 è abrogato.

4. La lettera *c)* del comma 4 dell'art. 13 del d.p.g.r. 18/R/2010 è abrogata.

5. Al comma 5 dell'art. 13 del d.p.g.r. 18/R/2010 le parole «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti:

«alla struttura regionale competente».

6. Al comma 6 dell'art. 13 del d.p.g.r. 18/R/2010 le parole «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti:

«alla struttura regionale competente».

#### Art. 13.

*Rapporti tecnici sullo stato di manutenzione (art. 7, comma 3 e art. 14, comma 2, lettera e) l.r. 64/2009). Modifiche dell'art. 14 del d.p.g.r. 18/R/2010.*

1. Nel comma 1 dell'art. 14 del d.p.g.r. 18/R/2010 le parole «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti:

«alla struttura regionale competente».

2. Nell'alea del comma 2 dell'art. 14 del d.p.g.r. 18/R/2010 la parola «inferiore» è sostituita da:

«superiore».

3. Alla lettera *b)* dopo le parole «classe di rischio 2» sono inserite le seguenti: «e 3».

4. La lettera *c)* del comma 2 dell'art. 14 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituita dalla seguente:

«*c)* un anno per i primi due anni di esercizio e due anni per i successivi, per gli impianti ricadenti, ai sensi dell'art. 6, nella classe di rischio 4 di cui all'allegato A al presente regolamento;».

5. La lettera *d)* del comma 2 dell'art. 14 del d.p.g.r. 18/R/2010 è abrogata.

6. Nel comma 3 dell'art. 14 del d.p.g.r. 18/R/2010 le parole «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti:

«alla struttura regionale competente».

7. Nel comma 4 dell'art. 14 del d.p.g.r. 18/R/2010 le parole «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti:

«alla struttura regionale competente».

#### Art. 14.

*Controlli periodici sullo stato di manutenzione ed esercizio (art. 8, comma 1 e art. 14, comma 2, lettera f) l.r. 64/2009). Modifiche dell'art. 15 del d.p.g.r. 18/R/2010.*

1. Il comma 1 dell'art. 15 del d.p.g.r. 18/R/2010, è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della l.r. 64/2009, la struttura regionale competente effettua periodiche visite di controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio per gli impianti ricadenti, ai sensi dell'art. 6, e nella classe di rischio 4 di cui all'allegato A al presente regolamento.».

2. Nell'alea del comma 2 dell'art. 15 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».



3. La lettera c) del comma 2 dell'art. 15 del d.p.g.r. 18/R/2010 è abrogata.

#### Art. 15.

*Denuncia di esistenza (art. 11 e art. 14, comma 2, lettera g) l.r. 64/2009). Sostituzione dell'art. 16 del d.p.g.r. 18/R/2010.*

1. L'art. 16 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Denuncia di esistenza (art. 11 e art. 14, comma 2, lettera g) l.r. 64/2009*). — 1. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 dicembre 2017, n. 76/R «Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 «Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo»)» il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di cui all'art. 1 della l.r. 64/2009, già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, inoltra alla struttura regionale competente apposita denuncia di esistenza di tale impianto.

2. Ai fini di cui al comma 1, nella denuncia di esistenza l'interessato, mediante apposita scheda redatta sulla base del modulo 9, allegato al presente regolamento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

- a) anno in cui l'impianto è stato realizzato;
- b) caratteristiche tecniche dell'impianto, esistente o in corso di realizzazione, con indicazione:
  - 1) della tipologia costruttiva;
  - 2) dell'altezza;
  - 3) del volume totale dell'invaso;
  - 4) dell'eventuale corso d'acqua intercettato;
  - 5) stato di manutenzione;
  - 6) eventuale uso strategico antincendio appositamente certificato dall'autorità competente;
- c) localizzazione georeferenziata dell'impianto, attestata da cartografia e altra idonea ed aggiornata documentazione fotografica, con indicazione del comune ove il medesimo è ubicato, della località abitata più vicina e della eventuale denominazione corrente dell'impianto medesimo;
- d) uso dell'impianto ed estremi della richiesta di concessione alla derivazione di acqua pubblica, ove prevista, oppure della concessione già rilasciata.

3. In caso di opere regolarmente autorizzate, l'interessato dichiara, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso:

- 1) del progetto regolarmente approvato e recante gli estremi dell'atto autorizzativo alla costruzione dell'impianto da cui risultino, oltre ai dati di cui alle let-

tere a) b) c) d), la rispondenza delle caratteristiche geometriche dell'opera di ritenuta e dell'invaso al progetto autorizzato, il rispetto delle dimensioni degli organi di scarico e delle altre opere connesse; il buono stato di manutenzione dell'opera di ritenuta, degli organi di scarico, delle altre opere complementari ed accessorie, la stabilità dei versanti, nonché della strada di accesso all'impianto;

2) del certificato di collaudo, ove previsto dalla normativa al momento della realizzazione delle opere;

3) dei fogli di condizioni per la costruzione per l'esercizio e la manutenzione dell'invaso, ove rilasciati, o altra idonea documentazione.

4. Nel rispetto della legislazione di settore, i dati tecnici dichiarati ai sensi del comma 2, ove non risultanti da idonea documentazione tecnica in possesso del denunciante, da esibire a richiesta dell'amministrazione ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera g) della l.r. 64/2009, sono asseverati mediante apposita dichiarazione, sottoscritta da professionista abilitato secondo l'ordinamento professionale di appartenenza.

5. Agli impianti disciplinati dal presente capo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15.»

#### Art. 16.


*Valutazione delle denunce di esistenza (art. 11-bis e art. 11-ter, comma 1 l.r. 64/2009). Inserimento dell'art. 16-bis del d.p.g.r. 18/R/2010.*

1. Dopo l'art. 16 del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente articolo:

«Art. 16-bis (*Valutazione delle denunce di esistenza (art. 11-bis e art. 11-ter, comma 1 l.r. 64/2009)*). — 1. Per la tipologia di impianti che ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2 della l.r. 64/2009, risultano, sulla base della valutazione degli elementi di cui all'art. 16, regolarmente autorizzati, collaudati, se previsto dalla normativa vigente all'epoca della realizzazione delle opere, e in uno stato di manutenzione soddisfacente, la struttura regionale competente dichiara, la regolarità dell'impianto e provvede alla classificazione del rischio rilasciando il nulla osta alla prosecuzione ed esercizio, previa approvazione del foglio di condizioni per la manutenzione ed esercizio dell'impianto debitamente sottoscritto da parte del proprietario o gestore dello stesso.

2. Fatti salvi gli adempimenti previsti all'art. 1, comma 5-bis e art. 2-bis della l.r. 64/2009, la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, sulla base dei criteri di cui all'art. 7-bis, deroghe alle disposizioni della medesima l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli impianti di cui al comma 1, rientranti nelle ipotesi di cui art. 1, comma 5-ter) della l.r. 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso.

3. Per la tipologia di impianti per i quali, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 3, lettera a) della l.r. 64/2009, può essere attestato, sulla base della valutazione degli elementi di cui all'art. 16, un basso livello di rischio corrispondente alla classe di rischio 1, secondo l'Allegato A1, la struttura regionale competente richiede al denunciante, la presentazione, entro un congruo termine, non superiore a novanta giorni, di un'istanza di regolarizzazione o di



autorizzazione in sanatoria, corredate, rispettivamente, dalla documentazione di cui all'art. 17, comma 1 o di cui all'art. 18, comma 1. Nelle more dell'avvio e della definizione del procedimento di regolarizzazione o di autorizzazione e in sanatoria dell'impianto, la struttura regionale competente ne autorizza provvisoriamente la prosecuzione all'esercizio, specificando le eventuali prescrizioni e condizioni.

4. In relazione alla tipologia di impianti per i quali, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 3, lettera b) della l.r. 64/2009, non può essere attestato, sulla base della valutazione degli elementi di cui all'art. 16, un basso livello di rischio, la struttura regionale competente richiede al denunciante, la presentazione, entro un congruo termine, non superiore a novanta giorni, di un'istanza di regolarizzazione o autorizzazione in sanatoria corredata rispettivamente dalla documentazione di cui all'art. 17, comma 2 e all'art. 18, comma 2.

5. Il procedimento di valutazione delle denunce di esistenza si conclude con provvedimento espresso, entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia medesima. Eventuali pareri e atti di assenso di altre amministrazioni, necessari in relazione alla tipologia di opere od impianto, sono acquisiti in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo.».

#### Art. 17.

*Regolarizzazione degli impianti (art. 11-ter, commi 2, 3 e 4, art. 11-quater e art. 14, commi 2, lettera g-bis), g-quater e 3-bis l.r. 64/2009) Sostituzione dell'art. 17 del d.p.g.r. 18/R/2010.*

1. L'art. 17 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Regolarizzazione degli impianti (art. 11-ter, commi 2, 3 e 4, art. 11-quater e art. 14, commi 2, lettera g-bis), g-quater e 3-bis l.r. 64/2009)). — 1. Per gli impianti da regolarizzare di cui all'art. 11-bis, comma 3, lettera a) della l.r. 64/2009, il denunciante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 16-bis comma 3, la relativa istanza con allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali:

a) relazione tecnica, contenente la proposta della classe di rischio da attribuire all'impianto ai sensi dell'articolo 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A1 punti 3 e 4;

b) il progetto definitivo delle eventuali interventi di adeguamento delle opere, con elaborati redatti in scala opportuna contenente:

1. l'individuazione e la descrizione delle eventuali opere difformi rispetto al progetto originariamente approvato;
2. il rilievo dello stato di fatto dell'impianto, rappresentato in scala adeguata;
3. calcoli giustificativi degli eventuali adeguamenti proposti;
4. aggiornata documentazione fotografica.

2. Per gli impianti da regolarizzare di cui all'art. 11-bis, comma 3, lettera b) della l.r. 64/2009, il denunciante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 16-bis comma 4, la relativa istanza con allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali:

a) dichiarazione giurata attestante il livello di rischio e contenente la proposta della classe di rischio da attribuire all'impianto ai sensi dell'art. 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A1 punti 3) e 4), con l'indicazione dello stato di manutenzione dell'opera di ritenuta, degli organi di scarico, delle altre opere complementari ed accessorie, nonché della strada di accesso, delle condizioni di stabilità dei versanti;

b) progetto definitivo delle eventuali opere da adeguare, corredato di:

1) elaborati redatti in scala opportuna e calcoli giustificativi degli eventuali adeguamenti proposti;

2) relazione tecnica generale, nella quale siano individuate e descritte le eventuali opere difformi rispetto al progetto originariamente approvato;

3) rilievo dello stato di fatto dell'impianto, rappresentato in scala adeguata;

4) aggiornata documentazione fotografica.

3. Per gli impianti di cui al comma 2, nelle more del procedimento di regolarizzazione, l'interessato che intenda proseguire l'esercizio dell'impianto, è tenuto ai sensi dell'art. 11-quater, comma 5 della l.r. 64/2009 ad allegare alla domanda una perizia giurata redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali attestante l'assenza di pericoli per la popolazione, con riguardo allo stato delle opere, comprese le apparecchiature, alla manutenzione e all'efficienza delle stesse.

4. La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi prescritti, dichiara la regolarizzazione dell'impianto, contestualmente all'approvazione del foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'art. 11, comma 4, debitamente sottoscritto per accettazione dal richiedente.


La struttura regionale competente provvede altresì alla classificazione dell'impianto e del relativo rischio, secondo quanto previsto agli articoli 3 e 6. Copia del provvedimento di regolarizzazione è trasmesso al richiedente dalla struttura regionale competente.

5. In caso mancato rispetto degli obblighi, condizioni, prescrizioni di cui al presente articolo, la struttura competente, nel more dell'adozione del provvedimento conclusivo, dispone tempestivamente:

a) la revoca dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti di cui al comma 1, rilasciata ai sensi dell'art. 16-bis comma 3;

b) la chiusura degli impianti di cui al comma 2.

6. Fatti salvi gli adempimenti previsti all'articolo 1, comma 5-bis e art. 2-bis della l.r. 64/2009, la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, sulla base dei criteri di cui all'art. 7-bis, deroghe alle disposizioni della medesima l.r. 64/2009 e del presente regio-



lamento per gli impianti da regolarizzare, rientranti nelle ipotesi di cui art. 1, comma 5-ter) della l.r. 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso.

7. Il procedimento di regolarizzazione di cui al presente articolo si conclude con provvedimento espresso entro il termine massimo di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza. Eventuali pareri e atti di assenso di altre amministrazioni, necessari in relazione alla tipologia delle opere e dell'impianto sono acquisiti in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo. Il termine è sospeso fino alla comunicazione di ultimazione degli interventi prescritti.

8. Ove sussistano motivi ostativi al rilascio dei provvedimenti di regolarizzazione, ivi compreso il mancato rispetto degli obblighi e condizioni di cui al comma 5, la struttura regionale competente conclude il procedimento con provvedimento motivato di diniego disponendo la chiusura definitiva e la messa in sicurezza, ivi compresa la demolizione se necessaria, nonché il ripristino dei luoghi, secondo quanto disposto dall'art. 19.».

#### Art. 18.

*Autorizzazione in sanatoria (art. 11-ter, commi 2,3 e 4, art. 11-quater e art. 14, commi 2, lettera g-bis), g-quater e 3-bis l.r. 64/2009). Sostituzione dell'art. 18 del d.p.g.r. 18/R/2010.*

1. L'art. 18 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Autorizzazione in sanatoria (art. 11-ter, commi 2, 3 e 4, art. 11-quater e art. 14, commi 2, lettera g-bis), g-quater) e 3-bis l.r. 64/2009*)). — 1. Per gli impianti da autorizzare in sanatoria all'art. 11-bis comma 3 lettera a) della l.r. 64/2009, il denunciante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 16-bis comma 3, la relativa istanza con allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali:

a) relazione contenente la proposta della classe di rischio da attribuire al medesimo ai sensi dell'art. 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A1 punti 3) e 4);

b) il progetto definitivo di cui all'art. 10 corredato da aggiornata documentazione fotografica dell'impianto.

2. Per gli impianti da autorizzare in sanatoria di cui all'art. 11-bis, comma 3, lettera b) della l.r. 64/2009, il denunciante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 16-bis comma 4, la relativa istanza con allegata la seguente documentazione redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali:

a) dichiarazione giurata attestante il livello di rischio e contenente la proposta della classe di rischio da attribuire all'impianto ai sensi dell'art. 6, anche sulla base della metodologia adottata per la valutazione del rischio riportata nell'Allegato A1 punti 3) e 4) con l'indicazione dello stato di manutenzione dell'opera di ritenuta, degli

organi di scarico, delle altre opere complementari ed accessorie, nonché della strada di accesso, le condizioni di stabilità dei versanti;

b) progetto definitivo di cui all'art. 10 corredato da aggiornata documentazione fotografica dell'impianto.

3. Per gli impianti di cui al comma 2, nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria, l'interessato che intenda proseguire l'esercizio dell'impianto, è tenuto ai sensi dell'art. 11-quater, comma 5 della l.r. 64/2009 ad allegare all'istanza di autorizzazione in sanatoria una perizia giurata redatta e sottoscritta da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali attestante l'assenza di pericoli per la popolazione, con riguardo allo stato delle opere, comprese le apparecchiature, alla manutenzione e all'efficienza delle stesse.

4. La struttura regionale competente, verificata la regolare esecuzione degli interventi prescritti, autorizza in sanatoria l'impianto, contestualmente all'approvazione del foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'art. 11, comma 4, debitamente sottoscritto per accettazione dal richiedente. La struttura regionale competente provvede altresì alla classificazione dell'impianto e del relativo rischio, secondo quanto previsto agli articoli 3 e 6.

5. In caso di mancato rispetto degli obblighi, condizioni, prescrizioni di cui al presente articolo, la struttura regionale competente, nelle more dell'adozione del provvedimento conclusivo, dispone tempestivamente:

a) la revoca dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti di cui al comma 1, rilasciata ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3;

b) la chiusura degli impianti di cui al comma 2.

6. Fatti salvi gli adempimenti previsti all'art. 1 comma, 5-bis e art. 2-bis della l.r. 64/2009, la struttura regionale competente può disporre, caso per caso, sulla base dei criteri di cui all'art. 7-bis, deroghe alle disposizioni della medesima l.r. 64/2009 e del presente regolamento per gli impianti da autorizzare in sanatoria e rientranti nelle ipotesi di cui art. 1, comma 5-ter) della l.r. 64/2009 e ricadenti nella classe d'invaso A, con rischio indotto basso.

7. Il procedimento di autorizzazione in sanatoria di cui al presente articolo si conclude con provvedimento espresso entro il termine massimo di centottanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della relativa domanda. Eventuali pareri e atti di assenso di altre amministrazioni, necessari in relazione alla tipologia delle opere e dell'impianto, sono acquisiti in conformità a quanto previsto dalle norme sul procedimento amministrativo. Il termine è sospeso fino alla comunicazione di ultimazione degli interventi prescritti.

8. Ove sussistano motivi ostativi al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione in sanatoria, ivi compreso il mancato rispetto degli obblighi e condizioni di cui al comma 5, la struttura regionale competente conclude il procedimento con provvedimento motivato di diniego disponendo la chiusura definitiva e la messa in sicurezza, ivi compresa la demolizione se necessaria, nonché il ripristino dei luoghi, secondo quanto disposto dall'art. 19.».



## Art. 19.

*Esercizio di impianti in violazione delle disposizioni del Capo III della l.r. 64/2009 e del presente Capo (articolo 11-quater comma 7, art. 11-quinquies comma 2, art. 13, comma 12 della l.r. 64/2009). Inserimento dell'art. 18-bis nel d.p.g.r. 18/R/2010.*

1. Dopo l'art. 18 del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente articolo:

*Art. 18-bis (Esercizio di impianti in violazione delle disposizioni del Capo III della l.r. 64/2009 e del presente Capo (articolo 11-quater comma 7, art. 11-quinquies comma 2, art. 13, comma 12 della l.r. 64/2009)).* —

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 13, comma 1 e 2, della l.r. 64/2009, la struttura regionale competente che accerti l'esercizio di impianti in violazione delle disposizioni del Capo III della medesima l.r. 64/2009 e del presente Capo, prescrive d'ufficio, al soggetto che a qualunque titolo ha la gestione dell'impianto oppure al proprietario del fondo su cui esso sorge, gli adempimenti e le opere necessarie ad assicurarne la funzionalità e la regolare manutenzione. In caso di impianto realizzato in difformità al progetto originario, o privo dell'autorizzazione prescritta, ne dispone la chiusura definitiva e la messa in sicurezza, ivi compresa la demolizione, se necessaria per motivi di pubblico interesse, nonché il ripristino dei luoghi secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 9.

2. In caso di pericolo per la pubblica incolumità, la struttura regionale competente può ordinare l'immediata realizzazione degli interventi di cui al comma 1 entro un termine perentorio, decorso inutilmente il quale dispone l'esecuzione d'ufficio con spese a carico dell'interessato.»

## Art. 20.

*Chiusura dell'esercizio dell'impianto. Cessazione ed abbandono dell'invaso. Demolizioni. (art. 8, art. 9, art. 10, art. 11-quater commi 6 e 7 e art. 14, comma 3, lettera e) l.r. 64/2009). Modifiche all'art. 19 del d.p.g.r. 18/R/2010.*

1. La rubrica dell'art. 19 del d.p.g.r. 18/R/2010, è sostituita dalla seguente:

«Chiusura dell'esercizio dell'impianto. Cessazione ed abbandono dell'invaso. Demolizioni. (art. 8, art. 9, art. 10, art. 11-quater commi 6 e 7 e art. 14 comma 3 lettera e) l.r. 64/2009)».

2. Al comma 1 dell'art. 19 del d.p.g.r. 18/R/2010, primo periodo, le parole «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente».

3. Al comma 1 dell'art. 19 del d.p.g.r. 18/R/2010, secondo periodo, le parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

4. Al comma 2 dell'art. 19 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti:

«alla struttura regionale competente».

5. Dopo il comma 3 dell'art. 19 del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente comma:

*3-bis.* In caso di opere regolarmente autorizzate, qualora i dati di cui al comma 3 non siano variati, si può fare riferimento ai dati già in possesso della pubblica amministrazione così come ricavabili dagli atti autorizzativi, rilasciati al richiedente, di cui vengano forniti gli estremi.

6. Al comma 6 dell'art. 19 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

7. Al comma 7 dell'art. 19 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti:

«alla struttura regionale competente».

8. Al comma 8 dell'art. 19 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti:

«la struttura regionale competente».

9. Il comma 9, lettera *a)* dell'art. 19 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:

«*a)* quando la struttura regionale competente, in caso di pericolo per la pubblica incolumità o per motivi di pubblico interesse, ordina la realizzazione immediata degli interventi e dei lavori di cui al comma 6, ai sensi degli articoli 9, comma 3, 10, comma 2 ed 11-quater commi 6 e 7 della l.r. 64/2009.

10. Al comma 9, lettera *b)* dell'art. 19 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

11. Al comma 9 dell'art. 19 del d.p.g.r. 18/R/2010 dopo la lettera *b)* è inserita la seguente lettera:

«*b-bis)* in ogni caso, quando è disposta d'ufficio la chiusura definitiva e la messa in sicurezza dell'impianto nonché il ripristino dei luoghi ai sensi degli articoli 18, commi 5 e 8, 18-bis e del comma 8 del presente articolo».

12. Il comma 10 dell'art. 19 del d.p.g.r. 18/R/2010 è abrogato.

13. Il comma 11 dell'art. 19 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:


11. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di novanta giorni a decorrere dalla presentazione della domanda.

## Art. 21.

*Disposizioni per l'implementazione, aggiornamento e gestione del catasto regionale degli invasi. (Art. 2, comma 2-bis, art. 2-bis e art. 14 comma 3, lettera g) l.r. 64/2009). Sostituzione dell'art. 20 del d.p.g.r. 18/R/2010.*

1. L'art. 20 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Disposizioni per l'implementazione, aggiornamento e gestione del catasto regionale degli invasi. (Art. 2, comma 2-bis, art. 2-bis e art. 14 comma 3, lettera g) l.r. 64/2009)). — 1. La struttura regionale competente, implementa ed aggiorna, con cadenza almeno annuale, il catasto regionale degli invasi con i dati, di cui all'art. 2-bis, comma 3, della l.r. 64/2009, relativi agli invasi da realizzare, in costruzione o esistenti sul territorio regionale.



2. I dati di cui al comma 1, se non già presenti nel sistema informativo regionale o resi disponibili dalle banche georeferenziate di altre amministrazioni, sono acquisiti mediante:

a) le informazioni contenute nel fascicolo elettronico del sistema informatico di ARTEA per gli invasi ad uso agricolo;

b) apposita scheda tecnica sintetica contenete gli elementi indicati nell'Allegato D al presente regolamento, e acquisita nell'ambito dei procedimenti relativi agli impianti da realizzare o esistenti, soggetti alle disposizioni dalla l.r. 64/2009 e al presente regolamento;

c) la comunicazione delle caratteristiche essenziali degli impianti e manufatti esclusi dalla disciplina regionale ai sensi dell'art. 1, comma 5, della l.r. 64/2009, contenente gli elementi indicati nell'allegato D al presente regolamento e trasmessa, a cura del gestore o proprietario, ai sensi del comma 3.

3. La comunicazione di cui al comma 2, lettera c) è trasmessa, dal gestore o proprietario, entro centottanta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto o manufatto o, in caso di impianto già in esercizio, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. La struttura regionale competente organizza il catasto regionale degli invasi secondo le modalità e i criteri di gestione definiti con deliberazione di Giunta regionale di cui all'art. 2-bis, comma 4, della l.r. 64/2009 e in conformità alle specifiche tecniche ai sensi dell'art. 7 del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale 6 marzo 2017, n. 7/R (Regolamento di attuazione dell'art. 56, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65. Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale.).

5. Il catasto regionale degli invasi fa parte della base informativa geografica regionale di cui all'art. 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).».

#### Art. 22.

*Inoltro di domande, attestazioni e altra documentazione. Trasmissione degli atti (art. 14, commi 3 e 4). Modifiche all'art. 21 del d.p.g.r. 18/R/2010.*

1. la rubrica dell'art. 21 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituita dalla seguente: «Inoltro di domande, attestazioni e altra documentazione. Trasmissione degli atti (articolo 14, commi 3 e 4). Modifiche all'art. 21 del d.p.g.r. 18/R/2010».

2. Al comma 1 dell'art. 21 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole «alle competenti strutture della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente».

3. Al comma 2 dell'art. 21 del d.p.g.r. 18/R/2010, le parole «delle competenti strutture della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dalla struttura regionale competente».

#### Art. 23.

*Disposizioni transitorie per la comunicazione di dati, per inoltro di domande, attestazioni e documentazione e per la trasmissione di atti (art. 2, comma 2 e art. 14 commi 3, lettera g) e 4 l.r. 64/2009). Abrogazione dell'art. 22 del d.p.g.r. 18/R/2010.*

1. L'art. 22 del d.p.g.r. 18/R/2010 è abrogato.

#### Art. 24.

*Contenuti essenziali del progetto di gestione dell'invaso per gli sbarramenti non soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 1363/1959 (art. 14, comma 3, lettera h) l.r. 64/2009). Sostituzione dell'art. 23 del d.p.g.r. 18/R/2010.*

1. L'art. 23 del d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Contenuti essenziali del progetto di gestione dell'invaso per gli sbarramenti non soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 1363/1959 (art. 14, comma 3, lettera h) l.r. 64/2009)). — 1. Fino all'approvazione delle disposizioni tecniche di cui all'art. 20, comma 2 della l.r. 88/1998, Il gestore o il proprietario degli invasi di altezza fino a 10 metri che determinano un invasivo fino a 100.000 metri cubi presenta, almeno un anno prima di procedere alle operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento, il progetto di gestione di cui all'art. 114 del decreto legislativo 152/2006 con i seguenti contenuti:

a) il quadro previsionale delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo connesse con la manutenzione dell'impianto, al fine di assicurare il mantenimento ed il graduale ripristino della capacità di invasivo nonché il regolare funzionamento degli organi di scarico e di presa;


b) le misure di tutela e prevenzione idonee a garantire la qualità della risorsa idrica, sia invasata che a valle dello scarico, nel rispetto degli obiettivi di qualità individuati nel Piano di tutela delle acque di cui all'art. 121 decreto legislativo 152/2006.».

#### Art. 25.

*Norma transitoria per la presentazione del progetto di gestione degli invasi e per il coordinamento regionale delle operazioni. (Art. 14 comma 3, lettera h) l.r. 64/2009). Inserimento dell'art. 23-bis nel d.p.g.r. 18/R/2010.*

1. Dopo l'art. 23 del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente articolo:

«Art. 23-bis (Norma transitoria per la presentazione del progetto di gestione degli invasi e per il coordinamento regionale delle operazioni. (Art. 14 comma 3, lettera h) l.r. 64/2009)). — 1. Nelle more della definizione di un'organica disciplina regionale del procedimento di approvazione dei progetti di gestione in attuazione dell'art. 114 del decreto legislativo 152/2016, e fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4 del medesimo articolo, i progetti di gestione di nuovi invasi soggetti al d.p.r. 1363/1959, ivi compresi gli impianti di cui all'art. 7, comma 4, e all'art. 11 comma 5, lettera a), sono predisposti e



presentanti secondo le modalità e i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004 «Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo».

2. Fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 43, comma 9 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011, n. 214 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», i gestori di impianti esistenti di cui al comma 1 presentano il progetto di gestione dell'invaso prima di effettuare una qualsiasi operazione di svasso, sfangamento, sghiaiamento o spurgo, e, comunque, entro sei mesi dall'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 114, comma 4 del decreto legislativo 152/2006.

3. I gestori dell'impianti di cui al comma 1 e 2 sono comunque tenuti ai sensi dall'art. 3, comma 6 del Decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 30 giugno 2004, ad aggiornare periodicamente il progetto di gestione, anche su richiesta dell'autorità competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ed in particolare:

a) a seguito di interventi di variante significativa alle strutture di sbarramento, che comportino variazione delle quote caratteristiche dell'invaso e modifiche alle quote, dimensioni e capacità delle opere di scarico o presa;

b) per motivi di tutela della risorsa idrica o più in generale di tutela ambientale;

c) sulla base degli esiti delle operazioni effettuate e della compatibilità delle stesse con il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientali, come definito nella pianificazione di bacino e nel piano di tutela delle acque;

d) per necessità di coordinare tali operazioni a livello di bacino, al fine di ridurre gli eventuali effetti cumulativi provocati da più invasi posti lungo la medesima asta fluviale;

e) sulla base delle nuove conoscenze acquisite;

f) nel caso in cui mutino in modo sostanziale le condizioni riportate nel progetto di gestione approvato;

g) periodicamente, se richiesto dall'autorità competente nell'atto di approvazione del progetto.

4. Ai fini di assicurare il coordinamento delle operazioni incidenti in uno stesso corpo idrico:

a) I gestori degli impianti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a presentare un progetto di gestione integrato comprensivo di tutti gli invasi di propria competenza, la cui gestione possa determinare effetti nella medesima area di influenza nonché a tener conto, in fase di programmazione temporale delle attività previste nel proprio progetto di gestione, degli eventuali progetti, già approvati, ricadenti sullo stesso corso d'acqua o sul bacino afferente e aventi effetto sulla medesima area di influenza (in coincidenza completa o parziale);

b) la struttura regionale competente all'approvazione del progetto di gestione può richiedere lo spostamento temporale di una o più delle operazioni previste nei progetti di gestione.».

#### Art. 26.

*Disposizioni particolari per i bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio. Termini dei procedimenti. (Articoli 1, comma 5-ter e 14, comma 1 l.r.64/2009) Inserimento dell'art. 23-ter nel d.p.g.r. 18/R/2010.*

1. Dopo l'art. 23-bis del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente articolo:

*Art. 23-ter (Disposizioni particolari per i bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio. Termini dei procedimenti. (Articoli 1, comma 5-ter e 14, comma 1, l.r. 64/2009)).* — 1. I termini dei procedimenti amministrativi stabiliti dal presente regolamento sono ridotti di un quarto con riferimento agli impianti esistenti, in costruzione o da autorizzare, relativi a bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio di cui all'art. 1 comma 5-ter della l.r. 64/2009.


2. L'importanza strategica in funzione antincendio di cui al comma 1 è certificata dagli enti competenti ed i connessi obblighi posti a carico del proprietario o gestore dell'impianto sono espressamente indicati nel titolo abilitativo rilasciato ai sensi del presente regolamento, nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione e, se esistente, nella concessione di derivazione.».

#### Art. 27.

*Disposizione transitoria per i procedimenti in corso. Inserimento dell'art. 23-quater nel d.p.g.r. 18/R/2010*

1. Dopo l'art. 23-ter del d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito il seguente articolo:

«Art. 23-quater (Disposizione transitoria per i procedimenti in corso). — «Ai procedimenti di cui al presente regolamento avviati alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 dicembre 2017, n. 76/R “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell'art. 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”)”, si applicano le disposizioni del presente regolamento come modificato dal d.p.g.r. 76/R/2017 fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti già definiti, ove compatibili».».



<p style="text-align: center;">Art. 28.</p> <p style="text-align: center;"><i>Termini dei procedimenti. Abrogazione dell'art. 24 del d.p.g.r. 18/R/2010</i></p> <p>1. L'art. 24 del d.p.g.r. 18/R/2010 è abrogato.</p> <p style="text-align: center;">Art. 29.</p> <p><i>Sostituzione Allegati A, B, C, D al d.p.g.r. 18/R/2010. Inserimento Allegati A1 e modulo 9 nel d.p.g.r. 18/R/2010.</i></p> <p>1. L'Allegato A al d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dall'Allegato A al presente regolamento.</p> <p>2. L'Allegato B al d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dall'Allegato B al presente regolamento.</p> <p>3. L'Allegato C al d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dall'Allegato C al presente regolamento.</p> <p>4. L'Allegato D al d.p.g.r. 18/R/2010 è sostituito dall'Allegato D al presente regolamento.</p> <p>5. Dopo l'Allegato A al d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito l'Allegato A1 al presente regolamento.</p>	<p>6. Dopo l'Allegato D al d.p.g.r. 18/R/2010 è inserito l'Allegato modulo 9 al presente regolamento.</p> <p>Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.</p> <p>È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.</p> <p style="text-align: right;">Firenze, 20 dicembre 2017</p> <p style="text-align: right;">ROSSI</p> <p><i>(Omissis).</i></p> <p><b>18R00106</b></p>
---	--

## RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

### AVVISI DI RETTIFICA

**Avviso di rettifica alla legge regionale 13 dicembre 2017, n. 72, della Regione Toscana, recante «Disposizioni relative ai destinatari delle agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017».** (Pubblicata nel B.U. del 18.12.2017, n. 54, Parte Prima). Avviso tecnico di errore materiale.

*(Rettifica pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 5 gennaio 2018, n. 1)*


Con riferimento alla legge regionale in oggetto, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 18 dicembre 2017, n. 54, Parte Prima, si segnala che, per ovviare a un mero errore materiale, nella sezione «Estremi dei lavori preparatori», le parole:

«17 maggio 2017, n. 186»,

debbono leggersi come

«27 novembre 2017, n. 239».

**18R00051**



**Avviso di rettifica alla legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78, della Regione Toscana, recante «Legge di stabilità per l'anno 2018». (Pubblicata nel B.U. n. 56 del 27.12.2017, Parte Prima). Avviso tecnico di errore materiale.**

*(Rettifica pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 5 gennaio 2018, n. 1)*

Con riferimento alla legge regionale in oggetto, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 27 dicembre 2017, n. 56, Parte Prima, si segnala che, per ovviare a un mero errore materiale, l'art. 8 della stessa, il cui testo è il seguente:

«Art. 8 (*Disposizioni urgenti in materia di servizi per il lavoro. Inserimento dell'art. 31-bis nella legge regionale n. 82/2015*). — 1. Dopo l'art. 31 della legge regionale n. 82/2015 è inserito il seguente:

“Art. 31-bis (*Disposizioni urgenti in materia di servizi per il lavoro*). — 1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi per il lavoro nelle more dell'entrata in vigore della legge di bilancio dello Stato per l'anno 2018 e della conseguente disciplina regionale di attuazione, le convenzioni di cui all'art. 28, stipulate con le province e la Città metropolitana di Firenze, sono prorogate al 30 giugno 2018, previa acquisizione dell'assenso delle amministrazioni interessate.

2. Le spese sostenute dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze per effetto della proroga delle convenzioni sono rimborsate dalla Regione a valere sulle risorse di cui al comma 3.

3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di euro 9.020.000,00 per l'anno 2018 cui si fa fronte:

per euro 6.020.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 15 ‘Politiche per il lavoro e la formazione professionale’, Programma 01 ‘Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro’, Titolo 1 ‘Spese correnti del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018’;

per euro 3.000.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 1 ‘Servizi istituzionali, generali e di gestione’, Programma 03 ‘Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato’, Titolo 1 ‘Spese correnti’ del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.’.’».

deve leggersi come:

«Art. 8 (*Disposizioni urgenti in materia di servizi per il lavoro. Inserimento dell'art. 31.1 nella legge regionale n. 82/2015*). — 1. Dopo l'art. 31 della legge regionale n. 82/2015 è inserito il seguente:

“Art. 31.1 (*Disposizioni urgenti in materia di servizi per il lavoro*). — 1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi per il lavoro nelle more dell'entrata in vigore della legge di bilancio dello Stato per l'anno 2018 e della conseguente disciplina regionale di attuazione, le convenzioni di cui all'art. 28, stipulate con le province e la Città metropolitana di Firenze, sono prorogate al 30 giugno 2018, previa acquisizione dell'assenso delle amministrazioni interessate.


2. Le spese sostenute dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze per effetto della proroga delle convenzioni sono rimborsate dalla Regione a valere sulle risorse di cui al comma 3.

3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di euro 9.020.000,00 per l'anno 2018 cui si fa fronte:

per euro 6.020.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 15 ‘Politiche per il lavoro e la formazione professionale’, Programma 01 ‘Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro’, Titolo 1 ‘Spese correnti del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018’;

per euro 3.000.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 1 ‘Servizi istituzionali, generali e di gestione’, Programma 03 ‘Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato’, Titolo 1 ‘Spese correnti’ del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.’.’».

18R00052



**Avviso di rettifica alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81, della Regione Toscana, recante «Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità». (Pubblicata nel B.U. n. 57 del 29.12.2017, Parte Prima). Avviso tecnico di errore materiale.**

*(Rettifica pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 5 gennaio 2018, n. 1)*

Con riferimento alla legge regionale in oggetto, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 29 dicembre 2017, n. 57, Parte Prima, si segnala che, per ovviare a meri errori materiali, l'art. 9 della stessa, il cui testo è il seguente:

«Art. 9 (*Norma finanziaria*). — 1. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 5, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l'annualità 2018, di cui euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12, Programma 02, Titolo 1 "Spese correnti", ed euro 175.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12, Programma 02, Titolo 2 "Spese di investimento" del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018.

2. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

anno 2018

In diminuzione,

Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 200.000,00;

In aumento,

Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 25.000,00;

Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 2 "Spese di investimento" per euro 175.000,00.»

deve leggersi come:

«Art. 9 (*Norma finanziaria*). — 1. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 5, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l'annualità 2018, di cui euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti", ed euro 175.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.

2. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

anno 2018

In diminuzione:

Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 200.000,00;

In aumento:

Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 25.000,00;

Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 175.000,00.»

**18R00053**

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-026) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 7 1 4 \*

€ 3,00

